

Comunicare il processo penale

Regole, patologie, possibili rimedi

a cura di
Chiara Gabrielli



Collana Convegni 69

Comunicare il processo penale

Regole, patologie, possibili rimedi

a cura di

Chiara Gabrielli



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2024

Copyright © 2024

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-337-9

DOI 10.13133/9788893773379

Publicato nel mese di giugno 2024 | *Published in June 2024*



Opera distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia e diffusa in modalità
open access (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

*Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial –
NoDerivatives 3.0 Italy (CC BY-NC-ND 3.0 IT)*

In copertina | *Cover image: immagine generata con intelligenza artificiale.*

Indice

Introduzione <i>Chiara Gabrielli</i>	7
Comunicare il processo penale. Interessi costituzionali in precario equilibrio (Sapienza Università di Roma, 24 novembre 2022) <i>Glauco Giostra, Giovanni Melillo, Luigi Ferrarella, Gian Domenico Caiazza</i>	11
Presunzione di innocenza: legge bavaglio o argine alla giustizia spettacolo? (Fermo, 5 marzo 2022) <i>Edmondo Bruti Liberati, Carlo Melzi d'Eril, Franco Elisei</i>	51

Introduzione

Sostiene Ernesto Sabato che *ogni vero scrittore scrive sempre lo stesso libro*. Non fa eccezione Glauco Giostra, Maestro della procedura penale, al quale questa raccolta è idealmente dedicata.

Conoscendolo, a sentirsi definire scrittore si schermirà, eppure è un appellativo che pienamente merita, considerando la non comune capacità, da raffinato giurista umanista, di coniugare alla profondità dell'analisi giuridica uno stile elegante punteggiato da metafore in grado di restare impresse nel lettore comune e di fare breccia persino nel linguaggio solitamente paludato dell'accademia; difficilissimo, per limitarci a un solo esempio, descrivere il processo penale attraverso una immagine efficace quanto lo *stretto ponte tibetano che consente di passare dalla res iudicanda alla res iudicata*, con cui si apre il fortunato libro *Prima lezione sulla giustizia penale*, pubblicato per Laterza nel 2020.

Quanto al riferimento allo stesso libro, non intende far torto alla varietà poliedrica degli orizzonti verso i quali Glauco Giostra ha rivolto lo sguardo acuto dello studioso, l'impegno generoso del consulente del legislatore, la passione civile del divulgatore. Piuttosto, vuole sottolineare il tratto comune, la cifra unificante del contributo sapiente che ha saputo offrire in oltre quarant'anni al dibattito accademico, alle generazioni dei suoi entusiasti e grati studenti, alla riflessione collettiva sui temi della giustizia penale. E quel tratto, quella cifra, non attiene al tema, ma al metodo.

Che si siano rivolte all'analisi del "nuovo" procedimento di sorveglianza oppure alla ricostruzione del contraddittorio quale statuto epistemologico della prova penale, che si siano indirizzate alle peculiarità del microcosmo della giustizia minorile oppure alla fisionomia dell'archiviazione – sono solo temi prelevati "a campione" attingendo

al vasto repertorio della sua produzione scientifica – le riflessioni di Glauco Giostra, illuminate costantemente dal faro della Carta costituzionale, hanno sempre rivelato l'acutezza dello scandaglio critico, la laica messa in discussione di luoghi comuni interpretativi, la capacità di elaborare soluzioni originali, innovative – nelle quali la sensibilità operativa si coniuga all'attenzione rigorosa verso i principi fondanti dell'ordinamento processuale – come pure la consapevolezza delle preziose interazioni tra la scienza giuridica e le altre discipline, l'attenzione verso la dimensione sociale della giustizia penale e verso la sua percezione collettiva.

L'opera *Processo penale e informazione* è l'esito felicissimo dell'applicazione rigorosa di questo metodo di indagine. Nel 1989, quando venne pubblicata la seconda edizione, aggiornata al nuovo codice di rito penale, quello che attualmente è tema ricorrente nel dibattito giuridico, costituiva ancora un terreno inesplorato. L'intuizione lungimirante di Glauco Giostra, tradottasi in una indagine tecnicamente impeccabile, ne rivelò l'importanza ineludibile alla comunità degli studiosi del processo penale, consegnandole una ricostruzione di ampio respiro, che prima di planare sull'assetto normativo impresso ai rapporti tra il processo e la sua narrazione nel codice Rocco e nel "nuovo" codice di rito penale si concedeva di volare alto, con volteggi nitidi ed eleganti, attraversando i cieli contigui dei valori ideologici sottesi all'informazione processuale e dei beni costituzionali in gioco. Quel percorso ha segnato un punto di partenza e tracciato una rotta: vi si ritrovano le direttrici di ogni riflessione futura sulle regole dell'informazione mediatica sul procedimento penale; delle altrui riflessioni, giacché ogni studio successivo di quelle considerazioni perspicue e antesignane si è avvalso come prezioso riferimento culturale e giuridico; come pure di quelle dello stesso autore, il cui interesse verso tale relazione complessa, in alcune stagioni tormentata, non è mai venuto meno, esprimendosi in contributi scientifici, articoli divulgativi, relazioni a convegni, audizioni presso le istituzioni parlamentari, che, nell'affrontare singoli profili tecnici della disciplina, mai mancano di riaffermare un «rapporto di proporzione diretta tra il grado di democraticità dell'assetto politico e il grado di trasparenza della funzione giurisdizionale». Il convincimento, sostenuto con granitica coerenza, per cui «al riparo da ogni forma di controllo della società, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di controllo sulla società, sviluppa fatalmente l'aspetto deterioro di quella politicità che le è connaturale, divenendo torbido

strumento di affermazione di parte» fa da sfondo a tutti gli interventi sul tema, affiorando come fiume carsico in particolare tutte le volte in cui – e non sono state poche – si è trattato di contrastare in punto di diritto la tentazione politica di far prevalere indebitamente le ragioni del segreto.

Agli improvvidi tentativi legislativi di introdurre pretestuosi *black out* rispetto all'informazione giudiziaria, di differire il momento a partire dal quale la collettività poteva conoscere atti del procedimento penale senza che risultasse «ragionevolmente necessario» per evitare «una elevata probabilità di nocimento processuale», Glauco Giostra ha sempre opposto argomenti inoppugnabili, risultati spesso ostacoli invalicabili, tanto più efficaci perché a essi era estranea ogni enfasi manichea. Non si troverà traccia, setacciando decenni di sue considerazioni sul tema dell'informazione giudiziaria, di slogan abusati, di linguaggi logori, di espressioni eufoniche ma vuote.

La deprecabile degenerazione del processo mediatico – definita come la raccolta di dichiarazioni, documenti e dati da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali *coram populo* – ha trovato nei suoi scritti una condanna senza sconti: ne vengono acutamente smascherati non soltanto l'effetto delegittimante nei confronti della decisione penale, ma anche la verosimile influenza sui protagonisti (giudice, pubblico ministero, testimoni) e, per tale via, il possibile condizionamento sull'esito dell'accertamento. Come pure, traspare lo sforzo di individuarne i possibili rimedi sul piano giuridico e di metterne a fuoco gli auspicabili antidoti culturali.

La valenza costituzionale della pubblicità dell'amministrazione della giustizia ha trovato in Glauco Giostra un alleato tenace e intellettualmente onesto, capace di offrirle inespugnabili scudi giuridici resistendo a qualsiasi tentazione di percorrere scorciatoie in grado di propiziare facili consensi.

Non meno intransigente, per la profonda consapevolezza della finalità di controllo democratico sull'amministrazione della giustizia che permea l'informazione sul procedimento penale, si è dimostrato nella difesa della riservatezza delle notizie “terze” rispetto al medesimo, la cui conoscenza, se può soddisfare l'interesse del pubblico, non certo risponde a un interesse pubblico. Le energie dello studioso sono state spese costantemente per denunciare l'inadeguatezza di una disci-

plina processuale che permetteva la caduta del segreto e la pubblicabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni prima che fosse avvenuta la selezione di quelle processualmente rilevanti. Smentendo il luogo comune ricorrente che la loro divulgazione avvenisse *contra legem*, i suoi scritti hanno fatto chiarezza nell'attribuire al legislatore la responsabilità di una diffusione costituzionalmente inaccettabile, censurabile sul piano dell'etica civile ma fino alla "riforma Orlando" del 2017 non illegittima.

Nelle pagine che seguono la riflessione del giurista assume la forma del dialogo, confrontandosi con la voce autorevole di avvocati, magistrati e operatori della comunicazione, che hanno animato il progetto di ricerca *Comunicare il processo penale* da lui coordinato presso l'Università La Sapienza. Di quella esperienza si è ritenuto di conservare il registro e il ritmo, lasciando traccia anche dell'interlocuzione tra i protagonisti. Un viaggio che parte dalla lettura del sistema costituzionale e sovranazionale, attraversa criticamente l'attualità, giunge a confrontarsi con il più recente provvedimento sull'informazione giudiziaria, il d.lgs. n. 188 del 2021.

La relazione di Glauco Giostra – densa di spunti, sollecitazioni, proposte, suggestioni – ne scandisce la rotta; nelle sue mani si concentrano saldamente il timone e l'ancora necessari a governare quella navigazione a più voci, spingendola a lambire lidi impervi e frastagliati. Da ciascuno degli interventi raccolti affiora il richiamo alle indicazioni contenute in quella imprescindibile carta nautica. Solo un saggio del debito che la riflessione collettiva sul tema della comunicazione relativa al processo penale ha contratto con colui che per primo l'ha imposta all'attenzione degli studiosi del processo penale.

Un debito – ne siamo certi – destinato ad accrescersi negli anni a venire.

Chiara Gabrielli

Comunicare il processo penale. Interessi costituzionali in precario equilibrio

(Sapienza Università di Roma, 24 novembre 2022)

Glauco Giostra, emerito di procedura penale – Sapienza Università di Roma

Gian Domenico Caiazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali

Luigi Ferrarella, editorialista del Corriere della Sera

Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia

GLAUCO GIOSTRA

Ogniquale volta mi capita di parlare di un problema con coloro che lo affrontano quotidianamente, tanto più se al livello dei nostri relatori di oggi, mi ritorna alla mente il passo di un libro del purtroppo quasi dimenticato Giuseppe Pontiggia: il libro è *Prima persona* e il capitolo è *Palleggiatori da fermo*. Scrive Pontiggia: «ho conosciuto ai tempi del servizio militare i palleggiatori da fermo. Si stancavano addirittura di contare il loro record di palleggi alternati a colpi di testa e di tacco, in acrobazia. Peccato che i campioni virtuali durante la partita naufragassero. La prontezza d'occhio, l'invenzione delle mosse, gli scatti decisivi, la resistenza fisica, l'eleganza del sudore, ecco un piccolo campionario delle caratteristiche di cui difettavano».

Immagino che i nostri ospiti e voi, nella migliore delle ipotesi, mi percepiate come un palleggiatore da fermo, tanto più che io – ironia della sorte – sono nato e abito a Fermo.

Adesso dovrete sopportare quindi qualche palleggio di riscaldamento, soprattutto a beneficio dei tanti studenti, e poi entreremo in campo.

Se potessimo guardare in filigrana la nostra Costituzione, in controluce, vedremo un filo sottile, persino trasparente, ma robustissimo, che collega l'articolo 21 all'articolo 101: il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata la giustizia dai giudici che sono soggetti soltanto alla legge. Ovvero sottoposti soltanto al controllo del popolo nel cui nome esercitano la loro alta funzione. In materia di giustizia in genere, e di giustizia penale in particolare, l'articolo 21 svolge un insostituibile ruolo di garanzia, rendendo possibile una virtuosa circolarità democratica: il Parlamento emana le leggi; i giudici le applicano; gli organi di informazione ne partecipano le modalità alla collettività;

la collettività, attraverso i suoi rappresentanti, se si riconosce in quel modo di rendere giustizia, conferma le scelte legislative fatte, altrimenti ne promuove il cambiamento.

Ciascuno di voi giustamente si starà domandando: “va bene, ma quale sarebbe la novità? In fin dei conti, qualsiasi potestà che promana dallo Stato comunità prima o poi deve far ritorno al popolo”. Per giudicare una politica economica, sociale, estera, osserviamo i risultati di tali attività, tutte di altissimo livello, e in base a questi valutiamo. E la stessa cosa siamo tentati di fare con riguardo all’amministrazione della giustizia, e della giustizia penale in particolare. L’informazione giudiziaria, in sostanza, attiverebbe un meccanismo democratico in tutto analogo.

Però, con questa assimilazione si perde di vista quella che è la specificità funzionale del processo penale – lo dico agli studenti e mi scuso con i miei illustrissimi ospiti – che nasce perché ogni collettività degna di questo nome è di fronte a una *impasse*: non può non giudicare i comportamenti incompatibili con l’ordinata convivenza sociale, ma sa che è impossibile raggiungere una certezza di verità. E allora ogni *societas* da sempre ha elaborato un itinerario cognitivo – ovviamente mutevole, per geografia o per storia – ritenuto il più affidabile per raggiungere un risultato in cui la collettività sia disposta a riconoscersi, accettandolo come vero: un procedimento per passare dalla *res iudicanda* alla *res iudicata*, che appunto *pro veritate habetur*, sta convenzionalmente al posto della verità.

Quindi, a differenza di ogni altra attività statale, nel caso della giurisdizione e della giurisdizione penale in particolare, non è dai risultati che si può giudicare un’attività, ma è dall’attività che si può giudicare la bontà dei risultati. Tant’è vero che noi ripetiamo il processo, a prescindere dall’esito cui è pervenuto, quando non è stato rispettato l’itinerario che la nostra legge processuale o la Corte europea dei diritti dell’uomo considera equo.

Tutto ciò comporta che l’informazione sulla giustizia penale riguardi tendenzialmente l’intero procedimento penale, ferma restando la necessità, ovviamente, di tutelare le esigenze investigative. Intendo dire: è vero che c’è la fase pubblica del dibattimento, ma anche rispetto alla fase precedente vorremo sapere, ad esempio, perché ha subito la custodia cautelare un soggetto poi assolto; in base a quali elementi è stata disposta una perquisizione domiciliare; quante intercettazioni telefoniche sono state disposte dalla Procura per accertare un raduno non consentito, l’ineffabile reato di recente introduzione all’art. 434-*bis*

c.p.; perché non si è disposta una misura cautelare durante le indagini, consentendo all'imputato di inquinare le prove o darsi alla fuga. E via esemplificando.

Sono convinto della necessità che gli operatori dell'informazione garantiscano la pubblicità mediata anche durante la fase delle indagini. Oltretutto, il vietarla significherebbe, oggigiorno, destinare la norma alla disapplicazione e ad opachi raggiri. Però il problema diventa delicatissimo quando dal dover essere si passa all'essere, cioè alla realtà quotidiana. L'informazione processuale nostrana spesso tradisce la sua alta funzione, rimandando un'immagine deformata delle vicende giudiziarie.

Per carità di patria, tralascio ogni considerazione su quella forma di barbarie civile che è il processo mediatico in senso stretto, cioè il processo non *raccontato* dai media, ma *celebrato* sui media. Ad ogni inquietante fatto criminale o vicenda giudiziaria che coinvolge un personaggio noto, si imbastisce una mimesi del processo penale: in apparente trasparenza davanti alla collettività dei tele-utenti, viene avvicinato il microfono o l'obbiettivo di una telecamera a qualunque soggetto informato di qualcosa, viene intervistato il vicino di casa del sospettato, si mandano immagini del luogo del delitto o dei presunti protagonisti, si interpella un sedicente esperto: il telespettatore pensa di essersi formato autonomamente un proprio convincimento, ma ha soltanto introiettato ciò che la selezione degli elementi conoscitivi, la loro studiata successione, la minore o maggiore telegenia dei personaggi, l'approccio intenzionalmente enfatico ed emotivo sono riusciti ad inoculargli. Questo è un fenomeno, come mi è capitato di scrivere, da *media-evo* che andrebbe vietato. Ma torniamo alla cronaca giudiziaria in senso proprio, con i suoi limiti, ma anche con la sua imprescindibilità costituzionale.

L'informazione e la giustizia obbediscono a due metronomi diversissimi: esasperatamente lento quello della giustizia; incalzante quello della notizia. I riflettori mediatici si possono attardare solo sui primissimi passi dell'indagine. Capita sovente, quindi, che la sentenza giunga quando i media e la società hanno già da anni emesso la loro pronuncia e archiviato il caso.

Non è difficile cogliere una prima rilevante conseguenza di questo macroscopico disallineamento temporale. Abbiamo un'anticipazione del baricentro processuale alla fase delle indagini, quando il nostro ordinamento invece si caratterizza, come voi sapete, per aver spostato in avanti al dibattimento, il momento di assunzione alla prova. Allora

càpita che, a causa di questa anomala anticipazione e in modo tanto inaccettabile, quanto difficilmente evitabile, l'informazione di garanzia possa essere percepita come un'imputazione, l'imputazione come una condanna, la misura cautelare come l'esecuzione della pena.

Ma c'è anche un altro, non meno deprecabile aspetto. Questo incolmabile *spread* di velocità tra la giustizia e l'informazione causa spesso una distorsione nel rapporto tra fonti giudiziarie e operatori dell'informazione: i limiti della segretezza e della pubblicabilità subiscono una tale pressione mediatica che non sempre, ma sempre censurabilmente, si formano dei percorsi carsici fra uffici giudiziari, polizia giudiziaria e, più raramente, studi legali e operatori dell'informazione.

Questo reticolo sotterraneo, combinato con l'inadeguata preparazione specialistica di questi ultimi (salvo lodevolissime eccezioni, e una di queste l'abbiamo qui alla mia destra) e con le spietate leggi del mercato (per le quali l'importante è che il giornalista non buchi la notizia: non che la approfondisca, che cerchi riscontri, ma che non si faccia battere sul tempo dalla testata concorrente nel pubblicarla), finisce per indurre l'opinione pubblica a improprie anticipazioni di giudizio di segno colpevolista.

Debbo infatti aggiungere, poi sentiremo ovviamente sul punto anche rilievi critici e obiezioni, che l'abusiva indiscrezione giudiziaria non è quasi mai disinteressata. Quanto meno persegue un obiettivo di autolegittimazione o di assicurazione della collettività in ordine all'efficacia dell'azione repressiva. L'inquirente, in perfetta buona fede, sarà portato infatti ad accreditare l'ipotesi colpevolista che sta coltivando. Sarebbe pertanto indispensabile che i "beneficiari" dell'indiscrezione esercitassero un raddoppiato spirito critico sulle notizie a loro non disinteressatamente elargite. E invece i giornalisti, soprattutto per l'inadeguato bagaglio tecnico-giuridico, si limitano a "girarle", come diciamo adesso, all'opinione pubblica. La carenza di specializzazione dei cronisti determina una subalternità del controllore (la stampa) rispetto al controllato (l'autorità giudiziaria), perché la notizia viene passata fatalmente al giornalista – per così dire – con il cartellino del prezzo. Recante, cioè, una sorta di didascalia esplicativa: "quello che ti ho passato di straforo significa questo". E il giornalista, quando non è particolarmente attrezzato, si limita a replicare la didascalia del "confidente".

Cinque anni fa l'Unione delle Camere Penali, delle quali ho il Presidente alla mia sinistra, ha pubblicato un Libro bianco sull'informazione giudiziaria in Italia. Ebbene, da questa ricognizione statistica, che

ha monitorato le principali testate per un anno, è emerso che nel 60% dei casi le notizie erano di segno colpevolista, di cui più della metà con intonazione marcatamente colpevolista. Mentre soltanto il 3% delle narrazioni giudiziarie aveva una impostazione innocentista.

Ora io mi rendo perfettamente conto che i risultati di un'indagine statistica, ancorché rigorosa, vanno sempre presi con una prudenza da artificiere. Diceva lo scrittore Andrew Lang che usiamo le statistiche come gli ubriachi usano i lampioni: a scopo di sostegno, non di illuminazione. Quindi ognuno tende ad enfatizzare il risultato che corrobora la propria tesi. Però, in questo caso la forbice è talmente aperta ed ampia che credo non sia seriamente contestabile il significato della ricognizione sociologica.

La clandestinità della fonte di approvvigionamento in genere favorisce poi, purtroppo, un'opera di rovistamento alla ricerca di notizie prive di rilevanza processuale, ma pregne di succulente rivelazioni per la morbosa curiosità del pubblico; notizie rimaste impigliate soprattutto in quegli strumenti di ricerca della prova, come le intercettazioni, che si comportano come idrovore che raccolgono tutto, e pochissimo di quel tutto è processualmente significativo. Ma va da sé, però, che qualora il giornalista riesca ad avere un accesso, tanto più se clandestino ed esclusivo, a questa messe di informazioni non si periterà di selezionare e diffondere quelle di cui è avida la curiosità collettiva.

Il giornalismo giudiziario finisce sovente, cioè, per trasmettere tantissime notizie e pochissima conoscenza, se intendiamo per conoscenza l'intelligenza critica di quello che sta capitando e non l'affastellamento di tante informazioni slegate tra di loro. Fossero tutti come il giornalista che ho all'estrema destra il problema non sussisterebbe. Però credo che persino lui dovrà convenire che molto spesso le cose non vanno così. Cioè che abbiamo una collettività satura di informazioni, ma povera di conoscenza, perché spesso i giornalisti si comportano come quell'interprete che traduce parola per parola senza fornire il senso e il valore preciso dell'accadimento giudiziario, come servirebbe alla collettività.

Vorrei però evitare di essere troppo ingeneroso nei confronti dell'informazione. Nonostante i suoi gravissimi limiti non dimentico gli importantissimi effetti democraticamente benefici determinati già dal suo mero esserci. Sì, perché per un'elementare legge psicologica il soggetto che sa di esser controllato, tende a non abusare del proprio potere, sapendo che prima o poi potrebbe essere palesato il modo con

cui l'ha esercitato. Non di rado, poi, ci sono campagne di informazione a sostegno dell'iniziativa giudiziaria, denunce da parte di giornalisti, smascheramento di insabbiamenti giudiziari e via dicendo.

Voglio precisare, però, che non è sulla base della somma algebrica dei pro e dei contro che va stabilita l'importanza della cronaca giudiziaria; non è già sui benefici effetti del suo esserci che va fondata la sua imprescindibilità, ma sulla pericolosissima implosione democratica e civile che la sua assenza determinerebbe.

Quando la giustizia è in tutto o in parte segreta la repressione penale sviluppa una torbida politicITÀ, gli avvocati spesso finiscono in galera, i veri giudici vengono rimossi, gli altri sono dei fingenti funzione al servizio del potere.

Si è concluso in questi giorni ad Istanbul un processo – per dire che la fase pubblica non ci basta – fatto di udienze pubbliche che si susseguono dal 2013 a carico di giornalisti, docenti universitari, ma soprattutto di avvocati che avevano difeso strenuamente oppositori al regime. Si parla di condanne severissime, dai dodici ai sedici anni. Questo per dire: laddove si oscura il diritto di cronaca giudiziaria si oscura anche la democrazia, e viceversa. Quando c'è un sole declinante per la democrazia, anche la libertà di stampa subisce limitazioni gravissime.

Allora, se le cose stanno come ho provato a rappresentarle, siamo quasi di fronte a uno stallo democratico: da un lato, l'informazione necessaria e, dall'altro, l'informazione dannosa. Il vero problema di un ordinamento oggi è garantire la cronaca, la libertà di informazione, e garantirsi dalla cronaca malata, deformante, sensazionalistica. Obiettivo che non potrà mai essere conseguito nella sua pienezza, e tuttavia è importante che sia nitido il "dover essere" costituzionale della cronaca giudiziaria. Ma mentre l'art. 21 Cost. in collegamento con l'art. 101 Cost. sancisce la sua irrinunciabilità, il rapporto con altri interessi costituzionalmente rilevanti (ossia l'art. 2 Cost. sui diritti fondamentali, l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, l'art. 27 Cost. sulla presunzione di non colpevolezza, l'art. 111 Cost. sul giusto processo) implica che il *quomodo* nell'esercizio della stessa non deve mai pregiudicarli.

In altri termini: nessun interesse può oscurare il diritto di cronaca, ma si deve pretendere che le modalità del suo esercizio siano rispettose di altri diritti pariordinati. Così, a costo di essere banalmente esemplificativo, se io giornalista dico: "a carico di questo soggetto vi sono gravissimi elementi", ho esercitato il mio diritto di cronaca. Se però non faccio intendere che è tutto ancora da accertare o se, peggio

ancora, etichetto con termini, con espressioni che lasciano intendere: “è stato trovato il colpevole”, ho abusato del diritto cronaca e la mia condotta deve essere giuridicamente repressibile. Se riferisco dati sensibili di una persona processualmente rilevanti sono nel legittimo esercizio del mio diritto perché queste notizie sono indispensabili per avere un’intelligenza affidabile della vicenda giudiziaria. Se il dato sensibile finito nelle maglie inquirenti è processualmente irrilevante e privo di interesse pubblico (non del pubblico!), diffonderlo significa esondare dal legittimo esercizio del mio diritto di giornalista e debbo risponderne.

Nell’ordinamento ci sono, beninteso, importanti segnali di consapevolezza della necessità di intervenire in questo senso. Si tratta soprattutto di espressioni di *soft law*: cioè, ottimi codici deontologici. Ho letto con attenzione quello degli avvocati, dei giornalisti, dei magistrati e sono ineccepibili. Purtroppo, non hanno sortito gli effetti sperati, forse anche perché l’autodichia, la giustizia domestica anche in tal caso, come accade di norma in tutti i contesti, non ha funzionato adeguatamente.

Ci sono poi recenti interventi legislativi senz’altro sensibili al problema, al di là dei risultati. Ad esempio, la riforma delle intercettazioni del 2017, sollecitata da intendimenti condivisibilissimi: ricucire quel “fallo” normativo che, parificando l’intercettazione a qualsiasi altro atto di indagine, finiva per legittimare la diffusione dei suoi contenuti prima ancora di fare la cernita di quelli processualmente rilevanti. Poiché gli atti di indagine perdono il carattere della segretezza non appena la difesa può averne conoscenza e la difesa doveva prendere conoscenza dei contenuti delle intercettazioni in vista di quella dialisi rimessa al giudice tra ciò che è rilevante e ciò che non è rilevante, il segreto cadeva con il deposito dei brogliacci, e tutto il materiale captato poteva essere legittimamente pubblicato.

Il legislatore ha inteso molto opportunamente rimediare. Ma l’ha fatto in un modo secondo me contorto e lacunoso. Sarebbe bastato dire: nessun contenuto di un’intercettazione è pubblicabile fino a quando un giudice non ne abbia sancito la rilevanza processuale. Tutto il resto è segreto. Ma in Italia, ci insegna Flaiano, la via più breve fra due punti è sempre l’arabesco, e quindi è andata com’è andata.

Il più significativo intervento normativo, però, è quello recente sulla presunzione di innocenza: un improbo e condivisibile proposito, anche in tal caso mal realizzato e inadeguato.

Improbabile, perché quando si cerca di intervenire sull'esercizio del diritto di informare e di essere informati, il terreno si fa particolarmente scivoloso e debbo dire – mi consento un giudizio forse troppo *tranchant* – che tanto il legislatore europeo quanto quello italiano hanno percorso pochissimi tratti in piedi lungo questo insidioso terreno. Pochissimi, perché nonostante gli indubbi meriti, soprattutto culturali e simbolici, questo recente intervento legislativo ha diverse criticità, due particolarmente severe. Su queste soltanto mi soffermerò, per poi dare ovviamente la parola a chi ha da dire cose molto più concrete, dettate dall'esperienza.

Un approccio inadeguato, quello seguito dal decreto legislativo n. 188 del 2021, anche perché del tutto insoddisfacente era, a nostro avviso, la matrice europea a cui si è attenuto. Il Consiglio Superiore della Magistratura aveva ammonito il legislatore: prescindi da quella direttiva che è scritta in un modo molto lontano dalla nostra sensibilità giuridica e che si rivolge soltanto all'autorità pubblica, pensando principalmente all'autorità giudiziaria. Ma è rimasto inascoltato. Non solo. Non soddisfatto di questa ingiustificata e ingiustificabile scotomizzazione dello sguardo normativo rivolto soltanto a una parte della platea – mentre questo è un tema che interessa tutti: riguarda magistrati, giornalisti, avvocati, cittadini, eccetera – il legislatore ha costruito un sistema in cui l'autorità giudiziaria è messa in grado di manovrare *ad libitum* il rubinetto delle notizie riguardanti il procedimento penale. Vedo che il procuratore nazionale antimafia qui accanto a me prende appunti, io comincio un po' a preoccuparmi e ovviamente ne temo gli strali. Anche se lui, da sempre, è secondo me tra i pochi ad avere le carte in regola sul tema dei rapporti con la stampa.

L'autorità giudiziaria è di fatto in grado, dicevo, di decidere insindacabilmente se, quando e cosa pubblicare. Il decreto, infatti, usa invero toni prescrittivamente perentori nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma i parametri imposti all'esercizio del suo potere discrezionale sono di plastilina normativa: «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico».

Ora, ciò che è utile per la prosecuzione delle indagini ovviamente lo può stabilire solo l'autorità inquirente, che quindi decide legittimamente *ad libitum* se e quali notizie diffondere. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alla ricorrenza dell'interesse pub-

blico, concetto di variabile e sfuggente interpretazione. Senza dire che secondo me sussiste sempre un interesse pubblico alla conoscenza di un procedimento penale. Ma non lo dico io, conterebbe ben poco. Lo scrive il Consiglio d'Europa in una Raccomandazione del 2010: «i procedimenti giudiziari e le questioni relative all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse».

Ma mi lascia ancor più perplesso che, pur dopo aver constatato secondo il suo personalissimo apprezzamento che sussisterebbero i presupposti per diffondere le informazioni, l'autorità giudiziaria *può* – non *deve* – procedervi: la legge le consente, non le impone, di comunicare. Il magistrato potrebbe quindi determinarsi congetturando qualcosa di simile: “in effetti ci sarebbe un interesse pubblico di conoscenza grande come una casa, ma non mi va di rendere di generale dominio un'azione giudiziaria non certo entusiasmante: non diffondo alcunché”. Tutto legittimo, beninteso. Ma proprio per questo più inquietante. Perché dal mio punto di vista ciò è molto preoccupante? Perché l'unica legittima fonte di approvvigionamento di informazioni per gli organi di stampa potrebbe spesso essere questa, soggetta alle arbitrarie intermissioni dei detentori della notizia.

Se non si aprono altri canali che consentano alla stampa di acquisire *aliunde* le informazioni, finisce che – paradossalmente – è il soggetto controllato a decidere su quali basi il controllante deve esercitare il suo sindacato.

È pur vero che, secondo un orientamento di alcune Procure il giornalista avrebbe diritto di chiedere copia di atti non segreti. La Procura di Napoli è stata l'apripista, altre hanno seguito questo esempio. Il procuratore della Repubblica ha stabilito: di mia iniziativa posso divulgare l'informazione con comunicati o con conferenze stampa, però consento ai giornalisti l'accesso alle notizie non più segrete né segretate. Ma l'orientamento maggioritario è decisamente nel senso di non ammettere alcun rilascio di copia di atti, sia pure non più segreti, al giornalista che ne facesse richiesta.

Di qui le proteste ricorrenti in questi giorni, ne avrete avuto probabilmente notizia: associazioni di giornalisti lamentano come la disciplina dei rapporti tra Procure e stampa si stia interpretando a macchia di leopardo. Alcune Procure hanno aperto all'accesso dell'informazione su richiesta, altre invece hanno lasciato chiuso quel tipo di rubinetto, in tal modo garantendosi quello che efficacemente uno stimato magistrato, Nello Rossi, chiama l'arbitrio del silenzio, cioè la possibilità

di sottrarre al controllo della stampa e quindi dell'opinione pubblica indagini della cui conduzione o dei cui risultati non pensano di avere, per così dire eufemisticamente, ragione di andare orgogliose.

Quando questo sostanziale monopolio della fonte si salda con una situazione in cui la stampa non può in genere contare, per le ragioni che abbiamo detto, su cronisti con una solida preparazione specialistica, è inevitabile che ne sortisca una narrazione giudiziaria spesso acriticamente appiattita sulla prospettazione offerta dalla propria fonte. Problema da non sottovalutare. Allorquando i giornalisti da cani da guardia della democrazia e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale divengono cani da salotto delle Procure, in attesa dell'osso della notizia, il problema va persino al di là di una questione di rispetto della presunzione di non colpevolezza. Diviene un problema di qualità della democrazia.

Mi avvio a concludere. Un ultimo palleggio, poi entriamo in campo con i nostri grandi protagonisti. Come contrastare la degenerazione della cronaca giudiziaria? Ovviamente è problema che non si può affrontare in queste battute finali e, di certo, non mancheranno preziosi spunti nelle relazioni che seguiranno. Mi limito a enunciare telegraficamente qualche spunto tante volte servisse anche di stimolo alla discussione.

Innanzitutto, invece di agire con una sorta di normografo legislativo, prescrivendo ai soli Procuratori della Repubblica se e come l'atto del procedimento può essere divulgato, andrebbe prevista l'illiceità di qualsiasi forma di comunicazione pubblica, da chiunque provenga – magistrato, avvocato, giornalista, professore, politico – quando rappresenta implicitamente o esplicitamente l'accusato come colpevole. Mentre adesso, con i giornalisti che sono liberi di prospettare la notizia come vogliono, abbiamo titoli, quale quello che è capitato di leggere pochissimo tempo dopo l'entrata in vigore del decreto: "Davigo giustiziato". Altro che presunzione di innocenza! Posso anche capire un certo compiacimento nell'infierire contro chi, a sua volta, aveva infierito contro le garanzie del sistema parlando di "gargarismi garantistici", ma questo non toglie che avrebbe avuto diritto il dottor Davigo a un titolo molto meno stigmatizzante: c'era soltanto un rinvio a giudizio a suo carico e con il termine "giustiziato" si è invece trasmessa all'opinione pubblica l'idea che sia stata già eseguita la sentenza di condanna.

Si potrebbe istituire un'autorità di garanzia in grado di infliggere sanzioni per le modalità di diffusione di notizie che rappresentino l'in-

dagato o l'imputato come colpevole. Non penso a grandi sanzioni, ma a sanzioni reputazionali, affinché chi ha danneggiato la reputazione altrui paghi con un offuscamento della propria presso l'opinione pubblica.

Si dovrebbero riconoscere agli operatori dell'informazione maggiori diritti e maggiori responsabilità. Le notizie non più segrete dovrebbero essere patrimonio di una stampa libera e pluralistica rendendo infruttuose le deleterie compiacenze tra Procure o forze di polizia giudiziaria e giornalisti, che finiscono per accordare le informazioni sul diapason dell'autorità inquirente. Per contro, si dovrebbe predisporre una meno risibile risposta sanzionatoria alla violazione del divieto di pubblicazione dell'atto coperto dal segreto o segretato dall'autorità giudiziaria. E non meno severo divieto dovrebbe essere introdotto rispetto alla pubblicazione di dati sensibili processualmente irrilevanti. Su questo non si può essere lassisti perché è gravissimo quello che capita quando si danno in pasto notizie personalissime che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di rappresentare il procedimento penale.

Cosa sia interesse pubblico lo deve decidere, poi, sotto la sua responsabilità, l'operatore dell'informazione.

Una narrazione giudiziaria corretta e documentata restituirebbe autorevolezza anche alla giustizia, riuscendo a rappresentarne fedelmente la complessità, l'inevitabile fallibilità, la insostituibilità.

La fiducia del popolo nella giustizia resa in suo nome è un fattore insostituibile di coesione sociale, tanto più democraticamente prezioso di questi tempi. Altrimenti c'è il rischio che i cittadini si rivolgano ad altri poteri: politici, economici, corporativi, ai loro occhi più affidabili, più pronti, più forti. E questa è una tendenza democraticamente scivolosa per uno Stivale con il nostro, sempre pronto a calzare il piede della Provvidenza.

Ora basta con i palleggi. Grazie alla generosa e apprezzatissima disponibilità dei nostri ospiti oggi possiamo ascoltare alcune tra le migliori espressioni delle professionalità che si confrontano quotidianamente con il problema che io ho provato a descrivere.

L'incontro odierno, di cui vado molto orgoglioso, ha un lato debole anche evidente: vi offre un'immagine non fedele della realtà. Non è quello qui rappresentato il livello della magistratura, dell'avvocatura, del giornalismo giudiziario. Per questo mi permetto di chiedere ai nostri ospiti di non misurare sulla loro professionalità le tesi che si accingono a sostenere, ma di tener conto delle condotte, non sempre commendevoli, dei loro omologhi.

GIOVANNI MELILLO

Io aggiungerò solo poche cose rispetto a quanto detto, come al solito splendidamente, dal professor Giostra.

Intanto bisogna avere ben chiara, e non darla per scontata, la relazione esistente tra cannibalismo dell'informazione, giustizialismo e populismo. Perché sono dati in profonda connessione fra loro, si alimentano reciprocamente e si intrecciano anche con dei fattori extra legali rappresentati dal decadimento della tenuta deontologica dei vari sistemi che entrano in gioco, che sono quelli dei soggetti processuali, da un lato, e dell'informazione, dall'altro.

Poi bisogna avere consapevolezza di quella relazione profonda tra le patologie al limite dell'antropologia e le degenerazioni del sentimento di giustizia e del sentimento della partecipazione democratica. Pure vanno considerati i fattori di drammatizzazione e di complicazione delle questioni che abbiamo davanti.

Io prima prendevo appunti; di solito gli appunti servono per poter dire poche cose, possibilmente nel minor tempo possibile.

Una volta Abelardo, nelle sue lettere ad Eloisa, diceva che bisognava minacciare pene severissime, così diceva, per chiunque facesse uso di troppe paure e questa concessione al populismo la farei, pregiudizialmente.

La prima (e qui vengono in soccorso gli scritti del professor Giostra, quindi cercherò di dire poche cose).

Vi è un moltiplicatore delle patologie rappresentato dall'ineffettività della promessa costituzionale del giusto processo, e in particolare della ragionevole durata del processo. Voi avrete sicuramente notato come vi sia una sorta di relazione di proporzionalità inversa tra maturità del processo e intensità dell'attenzione mediatica: è massima nella fase delle indagini che sono finalizzate a raccogliere gli elementi indiziari che poi consentono la formulazione di contestazioni provvisorie in vista dell'eventuale esercizio dell'azione penale; è minima nella fase del dibattimento.

Se pensate a tutta la rappresentazione filmica di ordinamenti diversi, dove in poche settimane si va al processo, che poi si conclude in pochi giorni, capirete bene come questo sia un fattore di esacerbazione delle difficoltà e soprattutto di approfondimento delle lesioni dei diritti fondamentali che vengono coinvolti. Ecco, questo "moltiplicatore di guai", per così dire, è massimamente operante nel sistema italiano, dove la durata dei processi è di regola intollerabilmente lunga; e se le

ragioni sono troppo complesse per affrontarle ora, bisogna comunque tenerlo presente, perché l'unica vera manovra di contenimento della profondità e dell'irreversibilità delle lesioni prodotte da una comunicazione sbagliata sulle vicende giudiziarie è data dalla possibilità di giungere immediatamente all'accertamento nel contraddittorio della fondatezza della contestazione, e quindi della responsabilità dell'imputato. Perdurando questa situazione di cose, noi ci troviamo non soltanto ad annaspire, ma anche ad affondare progressivamente i piedi nelle sabbie mobili dei problemi relativi alla comunicazione sul processo penale.

La seconda.

Il secondo fattore di complicazione è dato dal fatto che oggi nel processo penale fa ingresso quotidianamente una massa di dati personali incomparabilmente superiore a quella che faceva ingresso nell'era predigitale, massa alla quale corrisponde una ridotta capacità del sistema giudiziario di assicurarne il governo razionale. L'espansione delle masse di informazioni che entrano nel processo penale ha come conseguenza che l'aggressione dei beni – della reputazione, della presunzione di innocenza – finisce per essere condizionata dalla diffusione della conoscenza non soltanto di ciò che è direttamente rilevante per l'accertamento della responsabilità, ma anche di ciò che complessivamente riguarda la vita delle persone (avrete notato in tante occasioni che non si discute più se l'imputato abbia commesso o no il reato, ma di quale fosse la sua vita privata, le sue amicizie, gli sbagli commessi assolutamente privi di rilevanza penale).

Prima Glauco Giostra ricordava l'esempio della legge sulle intercettazioni, dove, per la prima volta, ha fatto ingresso un principio banalissimo, secondo il quale entra nel processo ciò che è rilevante ed è utilizzabile per l'accertamento della responsabilità, mentre resta definitivamente segreto tutto ciò che invece non è rilevante. È una scelta complicata, non necessariamente tradotta nel modo migliore, ma è anche vero che è il primo esperimento ed inoltre è limitato nei suoi effetti, perché le masse informative gigantesche non entrano solo attraverso le intercettazioni, ma entrano attraverso tantissime altre vie (le chat pregresse di un telefonino, la raccolta dei tabulati, etc.): ciascuno di noi è un microfono e una videocamera sul mondo, nel proprio *smartphone* chiunque detiene una buona parte della propria vita personale; questa può entrare nel processo penale senza che si possa contare sulla capacità del sistema di tenere nel processo ciò che è strettamente rilevante e lasciare invece fuori ciò che non solo non è strettamente rilevante, ma addirittura estraneo.

Aggiungete un problema serio che sta assumendo contorni assolutamente nuovi.

Oggi la giurisprudenza di tutti i Paesi europei si interroga sull'acquisizione delle masse informative affidate a piattaforme telematiche criptate. Di regola si tratta di piattaforme prescelte da chi si dedica a traffici illegali, ma magari anche da chi presta semplicemente particolare attenzione alla propria riservatezza. È difficile rinunciare a uno strumento di prova come questo, in grado di attaccare traffici che si muovono sul piano transnazionale, dove le attività delittuose sono compiute telematicamente, usando nickname, su piattaforme criptate tra persone che non hanno nessuna relazione personale tra loro, che spesso neanche si conoscono; è però anche vero che si tratta di un veicolo di afflusso di enormi masse informative; per non parlare dei problemi delicati legati alla formazione della prova elettronica, alla sua circolazione tra ordinamenti e al suo riconoscimento nei sistemi nazionali, etc.

Questo per dire che le tecnologie hanno un valore straordinariamente rilevante per la stessa definizione dei contorni dei problemi che abbiamo di fronte.

La terza.

Terzo fattore di complicazione è che esistono dei deficit normativi, non soltanto quelli futuribili o, meglio, futuristicamente rimovibili, come appena indicato dal professor Giostra. Ve ne sono alcuni che lui stesso ha stigmatizzato sin dall'inizio: il nostro sistema ha inoculato sin dal suo nascere nel 1988 una straordinaria dose di ipocrisia attraverso la distinzione tra ciò che è segreto e ciò che non è più segreto, ma non è pubblicabile: è questa una delle principali linee di frattura della possibilità di muoversi, di orientarsi correttamente in questa materia.

Da questo punto di vista è antica la proposta di fare una cosa semplicissima, cioè dire: tutto ciò che non è segreto, e aggiungerei se rilevante per l'accertamento della responsabilità, è pubblicabile; mentre la pubblicazione di tutto ciò che non è rilevante e non è segreto dovrebbe essere fonte di sanzioni molto diverse da quelle risibili che l'ipocrisia legislativa ha introdotto.

La Rochefoucauld definisce l'ipocrisia come l'omaggio che il vizio rende alla virtù. Ma è proprio una definizione calzante per l'atteggiamento che tuttora permea il sistema normativo. Su questo torniamo da qui a un momento.

La quarta.

Quarto fattore di complicazione, quarto fattore di “moltiplicazione dei guai” è rappresentato da un’ipocrisia propria dei corpi burocratici che partecipano al processo e dei soggetti economici e politici titolari degli interessi che ruotano intorno ai processi. Perché in questa materia bisogna riconoscere che c’è un’attenzione estrema a stigmatizzare le perversioni altrui e una speculare pulsione a giustificare le proprie.

Se voi comparate, ad esempio, le posizioni espresse sui temi come il giustizialismo, il populismo penale, da organi d’informazione diversi che sembrano animati da opzioni culturali profondamente diverse e poi invece confrontate i titoli degli stessi giornali su alcune vicende processuali, iniziate a dubitare della solidità di quegli atteggiamenti.

A me è capitato quando, per esempio, qualche mese fa è caduta una funivia nel Nord Italia. I giornali che normalmente fanno titoli opposti hanno pubblicato tutti la notizia di questo terribile evento, dicendo “la banda della forchetta”. Erano passate 24 ore al massimo, non c’era nessuna determinazione dell’autorità giudiziaria, c’era semplicemente forse il trapelamento delle prime notizie, eppure giornali completamente diversi, di regola attestati su posizioni ideologiche e politiche diverse, e anche di rappresentanza di interessi completamente diversi, usavano lo stesso titolo perché era una vicenda, per così dire, politicamente neutra, nella quale però tutti potevano tranquillamente esercitare la propria vocazione cannibalesca.

La quinta.

Quinto fattore di complicazione – ce ne sarebbero altri, ma ho detto che temo le severissime pene di Abelardo – è che in una qualche misura di questi problemi non ci libereremo mai, in particolare delle tensioni, per una ragione semplice.

Comunicare il processo, in buona sostanza, secondo un modello ideale significherebbe fare una comunicazione corretta, rispettosa dei diritti altrui e nello stesso tempo efficace perché tale da consentire la diffusione della conoscenza di fatti di interesse pubblico, quindi vorrebbe dire comunicare efficacemente e correttamente. Sembra una cosa semplice, in realtà è molto difficile: ci sono esempi di comunicazione scorretta ma efficacissima ed esempi di comunicazione correttissima, ma assolutamente inefficace (ho un’amica giornalista che mi dice che io sono negato nella comunicazione, però io lo prendo come un omaggio alla mia correttezza e quindi sono contento).

Il vero fattore di complicazione è rappresentato dal fatto che la comunicazione intorno al processo è un autentico campo di battaglia.

Si può essere corretti fin quando si vuole, si può disporre del sistema normativo più adeguato e perfezionato che si vuole, ma quando le indagini, i processi, toccano interessi politici, economici o prettamente criminali particolarmente rilevanti, la polemica, lo scontro, sono assicurati, indipendentemente dagli atteggiamenti concreti di chi comunica intorno a quel processo.

Di questo bisogna essere coscienti ed è un tema, per così dire, planetario, perché lo si può ritrovare sotto ogni latitudine.

Lascerei a Luigi Ferrarella il compito di indicare i fattori di complicazione, che consistono nel fatto che c'è davvero il peggio nel giornalismo giudiziario. Ferrarella parla da tempo di un problema di "ecologia della comunicazione" sia sul versante della comunicazione che pretende di dover o di poter pubblicare tutto, in omaggio a un astratto interesse pubblico, sia sul versante della comunicazione che fa un uso sapiente delle allusioni, di tutte quelle piccole operazioni di chirurgia estetica che servono a prefigurare tesi e verità precostituite.

È anche vero che c'è il peggio del giornalismo giudiziario, ma c'è anche qualcosa di peggio del giornalismo giudiziario, che è comunque un'informazione affidata ad una mediazione colta, quella del giornalista, al contrario della comunicazione sul web che di regola rinuncia alla mediazione e consente un'aggressività moltiplicata, esponenziale, da cui è difficile essere tutelati. Ma credo, spero, che queste cose le dirà Luigi Ferrarella, meglio di come potrei fare io.

La domanda che si pone è dunque: dinanzi a tutti questi guai illustrati dal professor Giostra che io ho provato ad approfondire, che cosa si può fare? Astrattamente le soluzioni possibili sono due: condividere la sorte del famoso millepiedi di Plotino – questo animaletto che non poteva interrogarsi su quale ordine mettere le zampe, perché appena cominciava a porsi questi problemi inciampava – oppure decidere di non condividere la sorte di questo piccolo artropode e dotarsi di strumenti metodologici adeguati alla complessità. Perché, dico, la complessità del mondo contemporaneo non può essere respinta, va abbracciata e per quanto possibile governata.

Io credo che rifiutarsi di seguire il destino del millepiedi significhi interrogarsi su cosa si può fare, oggi, nelle condizioni date, indipendentemente da auspicabili evoluzioni del sistema normativo o da palingenesi.

Da procuratore della Repubblica per me sarebbe stato facile additare gli avvocati o i giornalisti come responsabili delle degenerazioni

del sistema; mi sono invece interrogato su cosa potessi fare io, su cosa potesse fare il mio ufficio.

E la risposta che mi sono dato è che il pubblico ministero debba fare un passo indietro sullo scenario della comunicazione. E non perché creda a quella favoletta un po' insulsa, secondo la quale i magistrati parlano soltanto con le sentenze, con i loro provvedimenti, perché questa è una colossale sciocchezza. I magistrati hanno il diritto e spesso il dovere di comunicare, di partecipare al dibattito pubblico. Non c'è nessuna relazione tra riserbo e segreto, tra riserbo e correttezza della comunicazione. Fare un passo indietro significa semplicemente invocare il cessate il fuoco; e non perché io pensi di avere meno munizioni dell'avversario, ma perché ero e sono convinto che altrimenti si scava un fossato profondo tra il pubblico ministero e gli altri soggetti della giurisdizione, non soltanto l'avvocatura, ma anche la cultura giuridica liberale, e soprattutto il giudice. E credo che questo sarebbe un grave danno per la stessa corrispondenza delle prassi al modello costituzionale e per la stessa tenuta di affidabilità della promessa costituzionale del giusto processo.

Quindi si trattava – e si tratta – di dire stop, e non era facile in assenza di puntuali direttive del C.S.M., che, pur avendo lavorato a delle Linee guida attraverso una Commissione della quale anch'io feci parte, non le ha mai tradotte in prescrizioni vincolanti.

Il fatto stesso che esistano degli atti non più segreti ma non pubblicabili apre un mercato nero, un mercato per cui chiunque abbia quell'atto (magistrato, avvocato, etc.) può decidere se darlo sottobanco, oppure se aprire quella che Luigi Ferrarella chiama la stagione degli scambi morali, in cui chi è più furbo e determinato prevale su chi invece si affaccia ingenuamente su questo mercato. Era allora necessario dire stop alla trasmissione informale degli atti e in particolare delle ordinanze cautelari, dei decreti di sequestro, di questo si parla.

La soluzione qual è stata? Intanto leggere gli scritti di Glauco Giostra, di Luigi Ferrarella, di Francesco Palazzo e di tanti altri. E questi scritti indicavano una via nelle condizioni date: una piccola norma del codice di procedura penale, l'articolo 116, secondo cui l'autorità giudiziaria può rilasciare copia degli atti non segreti a chiunque vi abbia interesse: era una norma di fatto non contestata nel pensiero giuridico, ma totalmente priva di applicazioni pratiche. Io mi sono assunto la responsabilità di praticare questa strada, che presupponeva però che non ci fosse trasudazione per altre vie degli atti non coperti da segreto.

L'esperienza a Napoli dura dal 2017 e tutt'ora, anche se io sono passato ad altre funzioni, ha dato conto di sé – Gian Domenico Caiazza può testimoniare perché ha partecipato alla presentazione di una sorta di bilancio sociale in cui, tra le altre cose, abbiamo dato conto di quante volte abbiamo rilasciato copie di questi atti, di quali atti abbiamo rilasciato e a chi li abbiamo rilasciati – e credo che anche in quell'occasione fosse registrato ormai il consenso dell'avvocatura sull'ipotesi di “cesate il fuoco”. L'Ufficio dà gli atti alla stampa in modo trasparente a fronte di una istanza. I giornalisti pagano anche i diritti di copia, senza ricercare canali privilegiati, quindi accede anche il “piccolo” giornalista, quello che normalmente non ha un rapporto personale con il magistrato o con il difensore; o anche il giornalista lontano – mi è capitato di rilasciare copia degli atti ad Al Jazeera – che forse non avrebbe tante altre possibilità di accesso informativo.

Il sistema ha funzionato. Non è la panacea di tutti i mali, però ha contribuito. È un dato di fatto che da cinque anni le cose funzionano. Non ne parlo per propormi come modello, ne parlo per dire che c'è una via praticabile senza rivolgimenti particolari. E forse poi ha costituito una specie di *benchmark* per le esperienze successive.

Aggiungerei che in alcuni casi ci sono state fughe di notizie. In tutti questi casi sono stati aperti procedimenti penali, e anche individuate sistematicamente le fonti delle fughe di notizie.

Insomma, esiste una via che passa attraverso la condivisione di una cultura della giurisdizione che dovrebbe essere comune all'avvocatura, alla magistratura tutta, e alla quale il giornalismo dovrebbe avvicinarsi con maggior rispetto.

Perché – se devo proprio fare una confessione – le maggiori difficoltà nell'aprire finalmente, come invocava la stampa colta, l'accesso agli atti alla stampa io le ho avute proprio dai giornalisti. Ho ricevuto persino formali proteste del fatto che avevamo cessato di fare lunghi comunicati che riassumevano testi complessi, che per me sono sempre state una sorta di veline, ma che di fatto per molti giornalisti erano una sorta di semplificazione. Lamentele, doglianze, espresse sempre pacatamente da alcuni di loro. Ho risposto: “ma avete l'accesso agli atti!”; e mi sono sentito dire: “ma noi non abbiamo tempo di leggere gli atti, abbiamo bisogno di andare subito al cuore della notizia”. Ecco, da questo punto di vista io credo che ci sia una domanda, tra virgolette, di correttezza nella comunicazione, che è superiore nell'avvocatura e nella magistratura rispetto a quella che esprime il giornalismo nel suo complesso.

Aggiungo che quella proposta di “cessate il fuoco” comportava anche altro: comportava, per esempio, dire basta alle conferenze stampa. Non è questione di sobrietà personale o di ridotta propensione al protagonismo. È una questione profondamente culturale e c'è anche, lasciatemelo dire, una dimensione personale: a me le conferenze stampa con i militari in divisa e tutti a dire “abbiamo sgominato questa organizzazione, abbiamo debellato...” mi hanno sempre ricordato quelle trasmissioni televisive come “Fascisti su Marte” di Corrado Guzzanti: un trionfo retorico ai confini della credibilità.

Vorrei aggiungere soltanto un'ultima cosa: non cessate mai di indignarvi per lo scempio che della vita delle persone si fa sulla stampa; non cessate mai di stupirvi dell'indifferenza che circonda questi eventi.

E, se posso permettermi un ultimo riferimento alla ricostruzione, tutto ciò non inizia con Tangentopoli. L'anno prossimo sarà il quarantesimo anniversario. È sufficiente ricordarsi di quello che è avvenuto con Enzo Tortora, dieci anni prima, e di quello che è avvenuto in altre vicende giudiziarie negli anni '70, negli anni '60, negli anni '50, persino nella fase buia del regime fascista, quando ogni tanto sistematicamente qualcuno veniva dato in pasto al colpevolismo della stampa.

È un tema antico, che si ritrova anche nella letteratura ottocentesca, non lo dico per sminuire la gravità delle forme nelle quali oggi si esprime, che sono straordinariamente gravi e soprattutto costanti e moltiplicate; lo dico unicamente perché, appunto, ritornando alle suggestioni della prefazione del libro di Francesco Petrelli, tutto ruota intorno allo stato di salute della democrazia, della convivenza civile.

Queste patologie sono sintomi profondi di distorsioni altrettanto profonde della partecipazione democratica alla vita di un Paese, alla vita della Repubblica, e degli equilibri che devono esistere sul piano istituzionale e sociale perché quella partecipazione democratica possa realizzarsi.

GLAUCO GIOSTRA

Avete potuto constatare, come era prevedibile, che Giovanni Melillo ha saputo calare nella realtà, dare sapore alle osservazioni e alle considerazioni che mi ero permesso di svolgere. Nella realtà giudiziaria, anche politica e culturale, che lui vive quotidianamente.

Solo alcune considerazioni. Quando dice: sono cose diverse la comunicazione dall'efficacia. Sicuramente, e purtroppo, perché poi si privilegia l'efficacia.

Voi pensate solo a questo. La telecamera fissa in un processo, in un dibattito, dal punto di vista della comunicazione ha bassissima resa, è noiosa, non ha mai avuto presa. Un processo invece imbastito in TV, scimmiettando le liturgie del processo istituzionale, mettendo insieme un po' di spezzoni di informazioni, ha grandissima presa, eppure è una comunicazione più scorretta.

Ancora una battuta su un tema che probabilmente riprenderà Luigi Ferrarella, su quello che è il totem di molti giornalisti: "se è finito sul mio tavolo, il dovere di cronaca mi impone di comunicarlo". Una regola di condotta professionale che vuole disimpegnare il giornalista da ogni responsabilità, ma che rischia di far scadere la sua funzione a quella del passacarte rispetto agli spezzoni di notizie raramente disinteressatamente fornitegli.

Altro aspetto su cui ha posto molto opportunamente l'accento Giovanni Melillo è: "la complessità non va respinta ma abbracciata", cioè va governata e gestita. Non pensate che sia un problema di "leggine" sul divieto di pubblicazione o sul segreto, si tratta di un termometro della democrazia e della civiltà di un Paese.

Ma voglio muovergli due rimproveri, perché ai complimenti è abituato. Innanzitutto, ha molto generosamente citato il mio libro di trent'anni fa, dove già per la verità avevo ben presente questo traffico strano; parlavo di "bracconieri della notizia che possono contare sulla complicità di più di una guardia forestale". E l'altra cosa che volevo dirgli, perché non mi ha dato ascolto nonostante lo avessi invitato a farlo, è che il suo criterio operativo, che io condivido appieno, uno degli esempi secondo me più belli di rapporto con l'avvocatura e con la stampa, non risolve, checché lui pensi, il problema. Come avevo premesso, non è realistico giudicare una modalità di condotta pensando che ad applicarla saranno tutti Giovanni Melillo. Se non ci sono regole uguali per tutti, si produrrà un federalismo giudiziario che non è proprio il massimo. Perché magari proprio confinando con la sua Procura ce ne potrà essere un'altra che si darà ben diversi criteri. E il giornalista, l'avvocato, il cittadino viene disorientato all'idea che il diritto di informare e ad essere informato sia geograficamente condizionato.

GIOVANNI MELILLO

Ha perfettamente ragione, soltanto che come ho già detto bisogna interrogarsi prima su quello che ciascuno di noi può fare nelle condizioni date.

E io credo che quella sia l'unica strada che ciascuno di noi può seguire, senza nascondersi dietro al "ma perché dovrei farlo soltanto io se gli altri non lo fanno?", "perché devo scegliere una strada più difficile se gli altri non lo fanno?"

Io credo che corrisponda a un'idea di responsabilità morale quella di fare una cosa banalissima: fare le cose nelle quali si crede.

Poi dirò sempre che il legislatore dovrebbe fare questo, deve fare quest'altro; che gli statuti deontologici delle professioni legali dovrebbero essere più vigorosi e dovrebbero essere più effettivi; che il giornalismo dovrebbe sviluppare di più una dimensione di libertà, anche se il controllo proprietario e politicamente condizionato dei mezzi di comunicazione tradizionali lo impedisce.

Ma queste sono questioni che sfuggono alla disponibilità del singolo.

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Grazie a te, Glauco, per questo confronto così prestigioso.

Il tema del rapporto tra informazione e processo penale è da sempre, come è ovvio, un tema particolarmente caro a noi dell'Unione delle Camere penali italiane. Ma è anche vero che cominciamo ad avere un senso di frustrazione quando affrontiamo questo tema, come di chi pretende di svuotare l'oceano con il cucchiaino. E quindi vorrei essere un po' più esplicito nel dire che questo è un problema che interroga la cultura di questo Paese, la sua cultura politica, la cultura di chi fa informazione, l'educazione civica della pubblica opinione.

C'è a mio avviso una precisa origine storica alla base della frenetica accelerazione del percorso degenerativo che si è innescato ed ormai radicato nel rapporto tra informazione e processo penale, rispetto ai temi della presunzione di non colpevolezza e del rapporto tra i media e le indagini penali, ed è senza dubbio alcuno la stagione di Mani Pulite.

Ma prima vorrei raccontarvi di una mia esperienza professionale recente, che ci dà la misura esatta della anomalia che noi rappresentiamo nella esperienza democratica contemporanea. Io assisto un signore che è italiano ma anche cittadino inglese e che subisce un processo in Italia. Un grande quotidiano italiano pubblica l'avviso di garanzia che questa persona ha ricevuto.

Questa persona veniva accusata in questo processo di una serie di fatti che hanno una ricaduta molto importante sulla sua attività professionale. Lui, da cittadino inglese, cita in giudizio a Londra questo grande quotidiano italiano dicendo: "pubblicando quell'atto mi hai

causato un danno, a prescindere da come andrà a finire il processo in corso a mio carico”.

Il giudice riconosce la giurisdizione inglese perché, dice, sarà stato anche pubblicato in Italia, ma questo è (anche) un nostro cittadino. E quindi della sua reputazione qui in Inghilterra dobbiamo parlare.

Quel giornale si costituisce e la sostanza della sua difesa in quel processo è di dire “ma che abbiamo fatto di male? Siamo entrati in possesso della informazione di garanzia, certo prima ancora che la ricevesse lui perché siamo bravi, e l’abbiamo pubblicata. In Italia funziona così, e noi dunque agiamo così nella certezza di agire in modo pienamente legittimo”.

La questione si è risolta con un accordo che è coperto da obbligo di riservatezza tra le parti, che non mi consente di fornirvi i dettagli, che sarebbero davvero illuminanti. Lì nel processo civile c’è una prima udienza in cui il giudice delibera sommariamente la questione. Questo grande giornale si costituisce difendendosi in quel modo e il giudice con una formidabile ordinanza dice “in Italia fate così? Beh, da noi non si può fare”. E quindi spiega perché “da noi no”. L’informazione di garanzia è un atto coperto da segreto, c’è una ragione precisa per cui è coperto da segreto, perché è una notizia che non ha nessuna fondatezza, nessun riscontro quanto alla responsabilità di questo soggetto. Pubblicarla significa di fatto addebitargli una responsabilità, quindi suggerisco che vi mettiate d’accordo, altrimenti ci penso io.

Questo è il provvedimento interlocutorio del giudice. Le parti si sono messe d’accordo, parliamo di un risarcimento concordato per somme impensabili nel nostro sistema. Qui sentiamo piagnucolare per la condanna a 10.000 o a 20.000 euro, sarebbe interessantissimo potervi raccontare l’entità di quel risarcimento, ma non si può.

Questa storia avviene non in Iran, ma in Inghilterra, nella madre di tutte le democrazie occidentali. E non c’è nessuno a cui venga in mente di dire che questo è un fatto che viola il diritto di cronaca e di informazione dei cittadini.

Io vorrei che questo fosse chiaro a tutti voi. Noi siamo una eccezione nel panorama delle democrazie contemporanee.

Noi invociamo il diritto di informazione, il diritto di cronaca su atti coperti da segreto investigativo, con la giurisprudenza che dice “sì però l’hanno notificata l’ordinanza di custodia cautelare”. Perché al centro delle nostre preoccupazioni c’è quello che il giornalista deve avere e deve sapere e deve poter pubblicare, non c’è innanzitutto la

tutela della reputazione della persona che viene indagata. Questo è il punto.

Vi ho portato l'esempio di una democrazia, che non si fa nessun problema e molto semplicemente vieta questi comportamenti.

Esiste un problema, certo, del quale dobbiamo tenere conto: la durata del processo. Perché naturalmente una posizione così forte e dura può essere assunta e funzionare perché ci sono le indagini, dopodiché ci sarà un processo sei mesi dopo, otto mesi dopo, un anno dopo, non cinque anni dopo. E questo è un bel problema. Ed è chiaro che se la Procura indaga il sindaco di Roma a un certo momento, se son passati tre anni, noi vogliamo sapere perché il sindaco di Roma è indagato. Il problema però qui viene risolto nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica la notizia la legge anche prima che la sappia il sindaco indagato.

Dunque, il problema è complesso, ma siamo anche un po' stanchi di questa lettura retorica dell'articolo 21 della Costituzione, al quale si vuole assegnare una funzione che non ha. Cioè la funzione di tutelare e garantire il diritto di pubblicare qualunque notizia, in qualunque momento, nei confronti di chiunque, per il solo fatto che il giornalista sia entrato in possesso di quella notizia.

Ed allora, torniamo alle origini storiche di questo processo degenerativo del rapporto tra informazione e processo penale, che data dalla esplosione del fenomeno giudiziario "Mani Pulite".

La prima considerazione da fare è che quella indagine irrompe sulla scena politica e mediatica agli occhi di una opinione pubblica diffusamente indignata ed anzi esasperata di fronte alla dilagante corruzione politica.

Questo è importante, nel senso che non è che noi non vediamo le ragioni di un consenso attorno ad una indagine che è cresciuta mano a mano, fino a trasformarsi in un Tribunale supremo della delegittimazione della politica e di interi partiti politici. Ma perché dico che quella è l'origine della precipitazione di una situazione dalla quale, io temo, non sarà facile liberarsi?

Perché quella vicenda assunse da subito i connotati di una sorta di romanzo popolare a puntate quotidiane. Chi intuì la natura di romanzo popolare di questa indagine fu, pensate un po' Mediaset, cioè le reti di Berlusconi. Ogni santo giorno accendevi la televisione e c'era il giornalista Paolo Brosio, che adesso ha avuto una conversione e si occupa di Medjugorje, ma all'epoca stava sempre lì col suo microfono, davanti al palazzo di giustizia con il tram che gli passava dietro, a dire: "oggi

hanno arrestato il sindaco di Varazze; si stringono le maglie intorno all'onorevole Tizio, all'imprenditore Caio, all'assessore Sempronio, vi terremo informati degli sviluppi".

C'era il consenso popolare, il tifo per gli arresti, la sensazione catartica e purificatrice della dissoluzione giudiziaria dei partiti politici, ed era anche un grande affare mediatico per i giornali e per le televisioni, si vendevano copie, si aumentava l'ascolto. Il racconto, la rappresentazione quotidiana di una politica corrotta in ginocchio e finalmente catturata, il processo mediatico alla politica, ai politici, fu un evento sociale di dimensioni davvero inedite.

Tutto ciò comportò una rappresentazione totalmente, almeno per i primi anni senza eccezioni, prona agli obiettivi investigativi della Procura della Repubblica di Milano. "Ci sono i p.m. eroici che fanno questo, la politica brutta, sporca e corrotta viene catturata e giustiziata". Ed è evidente che in questo modo diffondi in milioni di persone, giorno dopo giorno, l'idea che il giudizio di disvalore per i fatti penali si celebri e si concluda con l'incolpazione. Con l'ipotesi accusatoria. Nemmeno con l'ordinanza di custodia cautelare, è già sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco, del leader politico, per metterlo definitivamente all'indice.

Per cui si è sedimentata nella cultura del Paese l'idea che la giustizia penale si identifichi materialmente nell'operato investigativo delle Procure, nella loro indagine e dunque nella ipotesi accusatoria. Quando noi dobbiamo prendere atto che la cronaca giudiziaria dei processi, cioè dei dibattimenti, non esiste più ci dobbiamo chiedere perché. Non esiste più per questa ragione: si è radicata l'idea della anticipazione della riprovazione penale alla formulazione della ipotesi accusatoria, poi quello che succede dopo, cioè la verifica della fondatezza della ipotesi accusatoria, non importa più a nessuno.

Io mi occupo di alcuni processi di rilievo mediatico: giornalisti in aula non ce ne sono. Non vengono, non interessa a nessuno. Vi faccio un esempio: il processo Ilva di Taranto. Tema straordinariamente affascinante, no? La salute pubblica: sarà vero o non è vero che i bambini di Taranto muoiono di tumore per causa dell'acciaieria? Sarà vera l'ipotesi che fa la Procura di Taranto?

Quando ci sono stati gli arresti, gli interrogatori, le indagini, c'era l'assalto della stampa e dei media. Abbiamo fatto duecento udienze dibattimentali, cinque anni di processo, dopo le prime sette-otto udienze io non ho più visto un solo giornalista, nemmeno di cronaca locale, in

un processo straordinariamente affascinante e complesso, dove venivano consulenti di fama mondiale in tema di inquinamento ambientale a confrontarsi ad altissimi livelli. Niente da fare: i bambini muoiono a Taranto per questo, perché lo ha detto la Procura della Repubblica. Fine dei giochi.

Questa è la storia dell'informazione giudiziaria in questo Paese. Io non vedo giornalisti che seguono indagini per controllare se il pubblico ministero fa bene il suo dovere. Io vedo procuratori della Repubblica che chiedono e ottengono l'arresto di quattrocento persone, fanno una conferenza stampa il giorno dopo dicendo "abbiamo liberato la Calabria dalla 'ndrangheta". E non accade nulla al procuratore che dice questo sproposito. Non accade nulla da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe dire "scusa, non lo decidi tu, lo decidono i giudici ai quali presenterai le persone che hai arrestato. Saranno loro a dire se tu hai liberato la Calabria o se hai arrestato qualche decina o qualche centinaio di persone innocenti", per esempio.

Come pensiamo di risolvere questa grande anomalia italiana? Io saluto con un tiepido apprezzamento la legge sulla presunzione di innocenza. Già il fatto che una direttiva europea ci spinga ad intervenire sulla presunzione di innocenza, che è un principio della nostra Costituzione, dovrebbe piuttosto farci pensare che c'è qualcosa che non funziona da noi. La presunzione di innocenza è iscritta nella Costituzione, se deve intervenire una direttiva ci sarà un problema qui da noi.

Il procuratore della Repubblica è l'arbitro assoluto, stabilisce lui quali notizie che meritano di essere diffuse e quali no, ed è un giudizio non sindacabile. Mi sembrano palliativi, purtroppo del tutto inidonei a risolvere un problema di questa enorme complessità.

GLAUCO GIOSTRA

Se dovessi avere un problema con la giustizia, questo è l'avvocato che vorrei, perché avete visto con quanta passione, incisività, capacità argomentativa si esprime. Lo dico non condividendo tutto quello che ha detto, anzi proprio per questo trovo che meglio non potrebbero essere illustrate e difese le tesi che non condivido. Provo a spiegarmi in modo estremamente rapido, per poi ascoltare subito Luigi Ferrarella.

Io condivido esattamente tutto quello che Gian Domenico Caiazza ha affermato nella *pars destruens*. Sono d'accordo con lui, non con Giovanni Melillo, che è Mani pulite il tornante culturale da cui discendono tante distorsioni. Sono convinto, d'accordo con lui, della

inaccettabilità di certe ostentazioni, di certe rodomontate mediatiche di talune Procure.

Sono sicuro che dica la verità su quell'esperienza dell'Ilva, per cui tutti si sono azzannati per avere informazioni nel corso delle indagini e nessuno si interessa più di come stia andando il dibattimento, la fase processuale.

Sono anche d'accordo con lui sulla opportunità di non rendere di pubblico dominio l'informazione di garanzia: è un atto che serve per la difesa del soggetto, non c'è nessun deficit di conoscenza da parte dell'opinione pubblica. Si potrebbe segretare, mi pare di averlo anche scritto.

Sono d'accordo con lui che l'articolo 21 della Costituzione non autorizzi a pubblicare tutto ciò che giunge a conoscenza di un operatore dell'informazione.

Dove le nostre strade si dividono è sulle soluzioni auspicabili. Come classe forense siete molto determinati e ahimè convincenti nel dire "guardate a che punto di inciviltà siamo scesi"; però vorrei anche sapere: se fosse per voi dovrebbe essere segreta la fase delle indagini? Qui dovete essere chiari: volete una fase segreta, con un divieto generalizzato di pubblicazione? Temo, se non ho mal inteso, che la vostra risposta sarebbe sostanzialmente positiva. Secondo me, invece, esiste un diritto-dovere della collettività di conoscere anche il segmento delle indagini perché è disposta ad accettare *pro veritate* la pronuncia finale se emessa in esito all'itinerario cognitivo previsto. E poi, perdonate la grossolana esemplificazione: io voglio sapere se sono stato intercettato per tre mesi, e poi archiviato. Io voglio sapere perché il mio vicino di casa è scomparso dalla circolazione dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare.

Leggo la raccomandazione 2003 (13) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, principio primo: deve essere garantita l'informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione, il pubblico deve poter essere informato sull'attività dell'autorità giudiziaria e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Parla di polizia, quindi non si riferisce al dibattimento. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema processuale penale.

Certo, una cronaca che deve avvenire nel rispetto della presunzione di non colpevolezza, ma questo attiene al *quomodo* non all'*an*, altrimenti dovremmo sostenere insostenibilmente che la presunzione di non colpevolezza cessa con il cessare delle indagini.

Anche a me certa narrazione enfatica, incalzante e sovente colpevolista sembra intollerabile; sono pure d'accordo che certe formulazioni

giornalistiche debbano cominciare a integrare il *contempt of court*, perché il giudice può non essere sereno dopo certi attacchi, certe ricostruzioni, però – e questo ti dimostra quanto forti siano amicizia e stima – quando il sistema è così culturalmente degenerato il linciaggio, se non c'è durante le indagini, ci sarà durante il dibattimento. Il dibattimento non lo aspetta nessuno solo perché viene tardi, perché se arrivasse subito ci sarebbe lo stesso sciacallaggio...

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Ma il dibattimento è una fase in cui la difesa contraddice. Non è il soliloquio dell'accusa.

GLAUCO GIOSTRA

Certamente, certamente. A parte che, nella mia ottica, ci si dovrebbe limitare a far conoscere al giornalista e a consentirgli di pubblicare soltanto gli atti non più segreti, cioè già a conoscenza anche della difesa. Io sarei molto severo con la stampa che pubblica atti ancora coperti dal segreto, proprio per questa asimmetria e anche per i danni alle indagini... Adesso diamo la parola a Luigi Ferrarella, ma dopo vorrei sentire la tua opinione... Capisco che la tua sensibilità di avvocato ti porta a registrare con sdegno i danni di certa disinvolta informazione sulla pelle dei tuoi assistiti, però bisogna sbilanciarsi e dire "sì, io voglio il segreto incondizionato per tutta la fase procedimentale". In Turchia l'indagine è stata segreta per sei anni, alcuni atti sono diventati irripetibili e non si sa come li hanno formati, i testimoni magari sono stati torturati, blanditi, minacciati. Poi il dibattimento è stato tutto pubblico e ha avuto l'esito che ha avuto, con avvocati condannati con pene severissime per aver difeso oppositori al regime.

Andiamo da Luigi Ferrarella. Nel dibattito giornalistico è un punto di riferimento. Io credo di fargli il più bel complimento dicendo che lui è un po' per il giornalismo quello che Vittorio Grevi era per la procedura penale: cioè quando si vuole avere una ricostruzione equilibrata, documentata, di una vicenda, si va a leggere il suo pezzo. E anche a lui mi unisce una grande amicizia.

LUIGI FERRARELLA

Ti fa ampiamente velo, questa amicizia. Per il presidente Caiazza saremmo subito ricusabili da una Corte d'appello per pregiudizio di eccesso positivo...

Il miele non mi aiuta però ad assumere la postura che adesso invece devo forzarmi ad assumere in questi confronti, anche perché per attitudine psicologica non sono granché aggressivo nel fare il lavoro che faccio, di solito sono più portato a vedere gli aspetti critici e autocritici della mia professione, a vedere spesso l'inconsapevolezza dei giornalisti nel non tenere conto che, per definizione nel settore della cronaca giudiziaria, anche quando a fine giornata hanno la fortuna di essere riusciti a ricostruire perfettamente la notizia, fanno sempre comunque male a qualcuno. Perché sono notizie di per se stesse pregiudizievoli per la reputazione, la vita familiare, la vita professionale delle persone. E quindi la "gara" che si può fare è solo nel cercare di non duplicare all'indagato, con un "di più" di sofferenza mediatica, la sofferenza che già normalmente attraversa per il fatto di essere sottoposto a un procedimento.

Allo stesso modo, tendenzialmente, in questi confronti mi trovo spesso a dover prendere atto che è vero, per esempio, che giornali e televisioni fanno fatica a dare conto dell'esito dei procedimenti, specialmente quando sono esiti assolutori; e anzi mi trovo spesso a far presente, aspetto che chi legge i giornali o guarda la televisione conosce poco, che nelle redazioni (lo dico sempre scherzando) si sviluppa proprio una "lotta di classe" tra cronisti – che tendono a portare, contrariamente a quello che si crede, le notizie delle assoluzioni – e dirigenti e organizzatori delle pagine in redazione, che faticano a recepire queste notizie: non necessariamente perché sono cattivi o in malafede (esiste anche questo, in alcuni contesti editoriali nei quali per i colleghi la notizia giudiziaria non è una notizia neutra, ma è un modo per bastonare il nemico del padrone o per soccorrere l'amico del padrone), ma perché anche nei contesti più fortunati, più neutri, i quadri dirigenti dei giornali hanno il problema – e io li capisco – di avere ogni giorno duemila notizie da mettere in uno stock di pagine limitato. Da qui quella che appunto scherzosamente chiamo "lotta di classe" tra dirigenti e cronisti, impegnati ogni volta a far presente come all'indagato in questione, sul quale cinque anni prima magari si era scritta mezza pagina all'inizio dell'indagine, importa un bel niente che oggi ci sia un'altra grande notizia che monopolizza gli spazi del giornale; lui vuole giustamente che venga riportato oggi anche l'esito favorevole della sua vicenda, e lo dovrebbe volere per primo pure il giornalista.

E non si può negare, perché è oggettivo, il divario abissale misurabile tra il nostro codice deontologico dei giornalisti (che, se voi leggete, è splendido e ha già tutto e non avrebbe bisogno di altre norme)

e invece il presidio disciplinare alla sua applicazione pratica: diciamo che il disciplinare dei giornalisti, per usare un eufemismo, è abbastanza sullo stesso standard, forse anche un filo peggio, di quello di magistrati e avvocati quanto a incisività e capacità orientativa-dissuasiva per la categoria.

Però – pur confessate tutte queste propensioni personali – a motivo del lavoro che faccio mantengo dentro di me una componente, come dire, agonistica, che ovviamente oggi il presidente Caiazza mi solletica. Allora, approfittando del fatto che il professor Giostra, l'avvocato Caiazza e il procuratore Melillo, avete capito, sono tendenzialmente dalla stessa parte, e quindi contando su questa condivisione reciproca che possiamo dare per scontata, mi permetto di raccogliere un po' di questo agonismo, al quale giustamente l'avvocato Caiazza ci invitava. E la prima cosa che mi viene in mente è che io non so in quali tribunali non trovi mai giornalisti a seguire i dibattimenti, ma ritengo che semmai la domanda dovrebbe essere: perché si fa fatica a seguire i processi?

Le risposte possono essere a volte anche altrettanto aneddotiche di quelle che venivano evocate prima, ma in senso opposto. La settimana scorsa è capitato ad esempio di dover andare a scrivere di una banale sentenza di cronaca regionale su un sottosegretario in un processo per reati contro la pubblica amministrazione. Al momento della lettura del dispositivo la combinazione tra il modo di leggere a bassa voce e mangiandosi le parole del giudice (uno di quelli che appartiene a quella "scuola" che si disinteressa totalmente dell'aspetto della comunicazione) e il microfono non funzionante nell'aula fa sì che nessuno, né noi giornalisti né gli avvocati, riesca a discernere il contenuto della sentenza. Si capisce solo che alcuni sono stati condannati, altri sono stati assolti, quelli condannati sono stati condannati solo per alcune imputazioni e non per altre... Allora il giornalista cosa fa, pensando di essere in una situazione normale? Chiede agli avvocati, che erano più avanti di tutti, se avessero sentito meglio, ma neanche loro, poverini, erano riusciti a sentire. Viene allora domandato al presidente se si possa avere una copia del dispositivo: figurati, apriti cielo, non è assolutamente possibile. Allora si va in cancelleria accodandosi agli avvocati, e il cancelliere, come sempre succede, dice «no, no, il dispositivo potrà essere rilasciato solo a partire da domani, perché prima bisogna fare tutte le pratiche». Il presidente intanto è entrato in camera di consiglio per un altro processo con un altro collegio. In qualche modo gli avvocati riescono a mandargli la richiesta di autorizzare la cancelleria

a far leggere a un legale il dispositivo, in modo che il legale possa poi riferirlo ai colleghi, e l'autorizzazione arriva. I giornalisti vanno allora ad aspettare gli avvocati fuori, si avvicinano, domandano «allora ci potete aiutare a capire condanne e assoluzioni?». «Ah no, no io non posso assolutamente dare notizie, peraltro io sono anche dirigente di una Camera Penale territoriale», risponde l'avvocato. Ovviamente all'ora di sera, con i soliti rimedi e metodi da finto proibizionismo, i giornalisti recuperano in qualche modo il contenuto di questo dispositivo, e badate che stiamo parlando della cosa più pubblica che ci sia: non so se vi è chiaro, la lettura di un dispositivo! Il giorno dopo, siccome purtroppo anche a me scatta questa vena agonistica, richiamo l'avvocato: «Scusa, noi alla fine ci siamo arrangiati da soli come al solito, ma, se fosse stato per te, gli assolti non li avremmo scritti, perché non saremmo stati in grado di capire chi fosse stato condannato e chi fosse stato assolto». L'avvocato, molto gentile e col quale abbiamo ottimi rapporti, mi dice: «Io non posso che riaffermare la correttezza del mio agire. Io non posso ragionare per tutti gli imputati, ma esclusivamente per i miei assistiti, che ieri non sono stati assolti. Ricordo a me stesso che, in base al primo comma dell'articolo 18 del codice deontologico forense, nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di misura. E con il consenso della parte assistita e nell'esclusivo suo interesse, può fornire agli organi informazioni notizie purché non coperte da segreto di indagine». Ma perché? Forse che la lettura di un dispositivo della sentenza è un atto coperto dal segreto di indagine? Che cosa c'entra l'articolo del codice deontologico forense con il fatto di non aiutare i giornalisti a capire chi è stato assolto dal capo A, dal capo B, dal capo C?

Se lo racconto (e mi son permesso di farlo "in assenza" dell'avvocato in quanto c'è il presidente Caiazza con cui discutere direttamente), è perché non è solo un aneddoto. È invece la spia di una mentalità. Si vada a vedere il documento che l'Unione delle Camere penali aveva prodotto quando era entrato in vigore il decreto attuativo della direttiva europea sulla presunzione di innocenza, lì dentro a un certo punto si discute dell'idea o meno di autorizzare un accesso diretto e trasparente ad alcuni atti non più coperti da segreto, che in questo momento, avete sentito dal Procuratore Melillo, solo pochissime procure consentono (lo fa la Procura di Napoli, lo fanno quelle di Salerno e Potenza, forse perché guidate da procuratori della Repubblica che vengono da Napoli, e che quindi hanno condiviso quel tipo di approccio; da poco lo fa

la Procura di Perugia, da pochissimo lo fa quella di Brindisi). Si legge in questo documento dell'Unione delle Camere penali che la direttiva europea e il decreto attuativo suggeriscono una rivisitazione dell'area protetta dall'articolo 114 c.p.p., norma che già prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, proprio per evitare di inquinare la "*virgin mind*" del giudice. Altro che sdoganare il diritto di copia e di pubblicazione degli atti ai giornalisti... Del resto, a proposito dell'art. 116 c.p.p. di cui parlava prima il procuratore antimafia Melillo, cioè della norma sul rilascio della copia degli atti (non più segreti) a chi ne abbia legittimo interesse, quel documento dell'Unione delle Camere penali rimarca che l'interesse legittimo è ben altro rispetto a «un mero interesse di natura informativa»: vedete che qui viene fuori la mentalità? Cosa sarebbe un giornalista di cronaca giudiziaria? Uno che fa po' di gossip, uno che ha solo un «mero interesse di natura informativa», quindi non è che lo si possa prendere seriamente in considerazione... Anche perché, aggiunge il documento, la correlazione tra gli atti dell'investigazione e l'accertamento processuale delle responsabilità è un'operazione assai delicata e già parecchio complessa «per coloro che sono chiamati a occuparsene istituzionalmente, appannaggio dei quali è dunque bene che resti al fine di evitare travisamenti pericolosi per le sorti dei processi e dei soggetti coinvolti». È affare loro, di loro magistrati, di loro avvocati. È come se dicessero: «Perché tu giornalista vuoi avere la possibilità prima di studiare e poi di comunicare questo affare loro? Lascialo fare a noi, perché solo noi possiamo farlo».

E guardate che questa mentalità non è solo degli avvocati, ma è anche dei magistrati. Anche qui andate a leggere il documento analogo del procuratore generale della Corte di Cassazione in merito al decreto legislativo sulla presunzione di innocenza. Fa tutto un ragionamento molto bello sul fatto che nel lavoro del magistrato ormai debba passare l'idea di avere non solo il diritto, ma anche il dovere di comunicare alla collettività. Poi però, a proposito del decreto legislativo, cos'è che va di traverso ai magistrati? «Va rilevato che la presunzione di innocenza non deve comportare che la comunicazione sia interamente abbandonata nella disponibilità delle parti private, cioè degli avvocati e dei loro clienti imputati, parti per le quali non è posto alcun obbligo di rispetto di canoni, seppur minimi, di correttezza nell'informazione. Il rischio è che altrimenti il processo si svolga non nelle aule di giustizia ma in quelle dei mezzi di comunicazione di massa, senza alcun contraddit-

torio in grado di ripristinare non si dice la parità delle armi, ma almeno la verità di quanto accertato nelle aule rispetto alle prospettazioni mediatiche delle parti». Quindi, vedete? I magistrati esattamente all'estremo opposto degli avvocati, ma condividono la stessa mentalità. Dicono: non ci va bene la direttiva che non ci fa più dire niente, perché così l'unico che può parlare è l'imputato o il suo avvocato. Di nuovo, non viene considerato il fatto che il giornalista vuole parlare con tutti (certo che vuole parlare con l'imputato e con il suo difensore), ma per poterlo fare seriamente deve avere il materiale sulla cui base è in corso il confronto delle parti con il pubblico ministero e con il giudice.

L'applicazione pratica della direttiva è stata in questi mesi surreale. Come prima vi hanno spiegato il professor Giostra e il dottor Melillo, a causa del modo col quale è stata attuata una sacrosanta direttiva europea – e non era assolutamente necessario fosse “questo” modo – l'effetto concreto è che adesso il procuratore della Repubblica, e solo lui, può eventualmente ritenere di comunicare quanto si degni di ritenere questione di specifico interesse pubblico, con tutti i problemi annessi che già segnalavano prima Gian Domenico Caiazza e Glauco Giostra. Chi è lui per decidere l'interesse pubblico? È una cosa di cui dovrebbe essere il giornalista ad assumersi la responsabilità. Che senso ha che a detenere il rubinetto delle notizie sia un soggetto di quelli che teoricamente l'informazione giudiziaria dovrebbe controllare?

Ma a parte questo, poi, l'applicazione pratica tra Procuratori oscilla tra due estremi. Ci sono quelli che fanno comunicati che da un punto di vista informativo potrebbero essere presi e buttati nel cestino, ma che incorporano l'ipocrisia non dichiarata del fatto di sapere benissimo che tanto, tre minuti dopo che il procuratore ha diramato questo comunicato dove non c'è scritto niente, si tornerà in maniera ancora più accentuata a quello che appunto veniva denunciato prima, e cioè al mercato nero della notizia, al finto proibizionismo. Per un giornalista il rapporto con le fonti è sempre una maledizione obbligata, perché io non conosco samaritani che entrino in contatto con un giornalista senza secondi fini, ciascuno lo fa perché ha un interesse. Ma sono miope, se levo questi occhiali non vedo più niente, non vi vedo più in faccia: e i rapporti con le fonti sono i miei “occhiali”, ai quali questo sistema mi costringe, altrimenti domani sul giornale trovereste le cinque righe del comunicato che non vogliono dire niente. Solo col lavoro attraverso le fonti – e sperando il giornalista di essere più bravo, più fortunato, scrupoloso nell'usare le fonti più di quanto le fonti tentino di usare il

giornalista –, forse voi lettori domani saprete il 100 per cento di quella determinata notizia giudiziaria, e non soltanto il boccone che una certa fonte voleva buttare al giornalista.

Poi abbiamo avuto invece un altro tipo di comunicati di Procure: quelli da marketing giudiziario, ai limiti della truffa, del “falso in bilancio giudiziario”. Si sono viste Procure della Repubblica dare notizia, per esempio, di quindici arresti per supposte infiltrazioni di criminalità organizzata in cantieri di opere pubbliche: poi, però, al solito modo, uno si procura l’ordinanza di custodia cautelare e scopre che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto altre venti richieste di cui non c’era traccia nel comunicato, e vede che tra i venti destinatari delle richieste respinte c’era quello più sensibile dal punto di vista delle notizie, in quanto all’epoca candidato alle elezioni regionali in una importante Regione.

Sempre dall’attuazione pratica della direttiva è emerso un altro difetto pure ampiamente previsto, e cioè che i magistrati, ai quali viene dato stranamente questo potere di aprire e chiudere il rubinetto delle notizie sulla base di una loro indicazione di presunto interesse pubblico, sarebbero stati trascinati su un terreno squisitamente “politico” nel momento in cui avessero appunto selezionato quali notizie, tra le tante che una Procura della Repubblica può produrre in una giornata, comunicare e quali invece no. Difatti si sono visti uffici giudiziari comunicare per esempio l’avvio ultraembrionale di indagini – soltanto l’acquisizione di alcuni smartphone e una ipotesi di reato di traffico di influenze a carico di un certo personaggio che aveva un importante ruolo in un movimento politico di un certo schieramento – e qualche settimana dopo non comunicare invece l’inoltro di un avviso di conclusione delle indagini (quindi un fatto molto più avanti come esito di accertamento), per giunta relativo a un parlamentare (cosa che non era l’altro, quindi una qualifica molto più pregnante), e per un reato molto più grave di quello comunicato nell’altro caso. E, faccio la battuta, gli è andata bene che quest’ultimo appartenesse a uno schieramento politico di solito molto aggressivo con i magistrati, altrimenti a ruoli invertiti chissà che incidente sarebbe successo...

Poi abbiamo i comunicati che vengono fatti per fare un favore alle forze dell’ordine che lavorano con gli uffici giudiziari. A livelli persino ridicoli. Leggo: «Uomo e donna italiani denunciati dalla Polizia di Stato per maltrattamento e traffico di animali da compagnia. Gli agenti della polizia ferroviaria della città tal dei tali hanno sorpreso

nelle immediate vicinanze alla stazione due persone a vendere cinque cuccioli di cane razza bassotto e barboncino ad acquirenti trovati sul sito internet tal dei tali». Interesse pubblico questo? Però poi devo anche aggiungere di avere pensato di essere io troppo rigido quando mi è capitato di vedere un comunicato diramato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per precisare «la nozione di allevamento in cattività degli esemplari di pappagallo Ara Giacinto». E quindi, dopo questo, non parlo più...

Vede, presidente Caiazza, è difficile affrontare questo tema in maniera impeccabile, perché ciascuno di noi, a seconda dei momenti, anche in buona fede, può trovarsi in posti dove poi, se ci ragionasse un momento, non vorrebbe trovarsi. Qualche giorno fa ha avuto grande eco la vicenda degli inviati di un programma televisivo che avevano abbordato sul marciapiede una persona poi suicidatasi... Lei ha giustamente stigmatizzato questo tipo di giornalismo, criticando anche il fatto che l'editore di quella rete televisiva ne avesse un po' sminuito la gravità dicendo «in fondo a me non piace quella cosa lì...». Lei osservava che «“quella cosa lì”, come la chiama l'editore, è invece la regola, la cifra, la ragione stessa di quel modo di fare giornalismo». Però pensi che quel modo di fare giornalismo era stato in passato esattamente lo stesso che, invece, a Lei era parso «una lunga, approfondita puntata» quando la medesima trasmissione si era dedicata mesi prima a un'altra di queste vicende di cronaca che vengono rivangate per la centesima volta, anche dopo le sentenze definitive, per far credere che ci siano sviluppi clamorosi. E Lei lo aveva scritto in buona fede, reagendo all'articolo di un giornalista che in maniera effettivamente molto sguaiata aveva negato che un imputato ormai condannato in via definitiva potesse ugualmente criticare la sentenza che l'aveva condannato ed eventualmente proporre temi nuovi, a suo dire meritevoli di revisione. Però, vede, il metodo giornalistico era esattamente lo stesso, cioè era prescindere dall'accertamento giudiziario, inventare altre cose, fare finta di niente anche dopo che persino il giudizio di revisione aveva smontato quegli elementi pure presi in considerazione sulla base proprio della trasmissione giornalistica televisiva, e ricominciare da capo.

E qui si apre un altro problema ancora. Perché si parla di queste trasmissioni come se fossero appunto giornalistiche, ma non lo sono: non sono programmi giornalistici, non sono fatti da giornalisti iscritti all'Ordine, sebbene magari in fondo nei titoli di coda vengano spacciati come programmi giornalistici. Sicché, ad esempio, quegli autori

non possono essere sottoposti, ove si ritenesse che ce ne fossero gli estremi, ai procedimenti disciplinari dei giornalisti: o in quei servizi c'è un qualche tipo di condotta penalmente rilevante, come probabilmente non c'è in tanti di quei casi, o non esiste altra sanzione, non opera quella deontologica.

Concludo sul riferimento, che ho ascoltato naturalmente anche oggi, alla «gogna mediatica». Definiamo le parole: cosa sarebbe gogna? Il giornale che scrive la notizia vera dell'inizio di un procedimento penale a carico di una persona? O forse invece è gogna – come mi raccontava mesi fa un avvocato – che le banche si basino su un sito internazionale che raccoglie in un motore di ricerca e in un algoritmo particolare da fonti aperte tutte le notizie, appunto, diciamo di natura vagamente giudiziaria? È questa la vera ragione per cui voi sentite spesso gli avvocati lamentare «il mio assistito è finto sul giornale per una indagine e poi è fallito perché le banche gli hanno chiuso le linee di credito». È vero, ma non perché il giornale abbia scritto che era indagato; perché in quella banca dati di questo strano sito che tutte le istituzioni finanziarie (per una ragione che io continuo a non comprendere) prendono in considerazione sotto il profilo reputazionale dei soggetti imprenditoriali con i quali si rapportano è entrata la notizia dell'indagine ma magari non quella della successiva assoluzione. Tanto che io, non capendo, dico a questo avvocato: «Ma che problema avete? Una volta assolto il tuo cliente, tu sarai andato da questo sito e gli avrai mandato l'assoluzione e loro l'avranno messa nella banca dati e le banche si saranno tranquillizzate». E lui invece mi risponde: «No, perché la banca non si basa sulla sentenza che io gli porto, paradossalmente vuole che quel sito riporti la notizia del fatto che il mio cliente sia stato assolto». Tanto che si arriva alla "farsa" per la quale, a chi di noi giornalisti è noto negli ambienti degli avvocati perché è più portato a litigare anche un po' nelle redazioni dei giornali per scrivere di un'assoluzione o di un'archiviazione, viene spesso domandato dagli avvocati: «Senti, so che all'epoca tu e il tuo giornale non avevate scritto magari di questo mio indagato in questa tal indagine, ma non potresti pubblicare lo stesso dieci righe sul fatto che lo hanno assolto? Perché così almeno entra nella banca dati e finalmente la banca gli sblocca la situazione...».

Ecco, vedete che complicazioni ci sono? Per questo io sono appunto (e ormai un po' comicamente per quanti anni sono che lo suggerisco) dell'idea che ci si debba sganciare dall'idea "volontaristica" per

la quale chi si ritrova indagato in un procedimento dovrebbe sperare di trovare sul suo percorso un giornalista-avvocato-magistrato più o meno perbene; e che invece si debbano favorire condizioni materiali più strutturali che permettano – anche quando capitano il giornalista, il magistrato, l'avvocato un po' disinvolti – di ridurre i danni, di ridurre quel "di più" di sofferenza che dal trattamento mediatico arriva a una persona che patisce già il solo fatto di essere coinvolta in un procedimento penale.

Sbiancare la situazione attuale, attraverso un accesso diretto e trasparente agli atti non più segreti, servirebbe omeopaticamente a ridurre il danno, perché l'alternativa vera, pratica, quotidiana, non è tra il "grado zero" di Gian Domenico Caiazza (esagero ovviamente ad attribuirglielo, perché lui stesso si poneva il problema che, «se mi rendo conto che l'approdo al processo arriva dopo cinque anni, non posso pretendere che non se ne parli per cinque anni»), non è tra il "grado zero" in cui non si può pubblicare nulla, e invece all'estremo opposto il grado "buca delle lettere" del giornalista ridotto a scrivere qualunque cosa gli arrivi. L'alternativa non c'è perché sarebbe la realtà attuale: il finto proibizionismo di adesso. Non si vuol dare al giornalista la possibilità di disporre di alcunché di legittimo e trasparente? Lo troverà con i modi di contrabbando che esistono adesso. E che sono (quando va bene) il rapporto con le fonti, misurato nei termini che vi ho detto prima; o (quando va male) le degenerazioni che vi additava prima Caiazza.

La strada dell'accesso diretto e trasparente agli atti non più segreti man mano depositati alle parti dovrebbe essere percorsa non perché faccia comodo ai giornalisti, e neanche perché, come diceva Melillo, svelenisca un po' i rapporti tra avvocati e magistrati, ma perché occorrerebbe mettere al centro di questi ragionamenti non le tre categorie di avvocati-magistrati-giornalisti, bensì la persona sottoposta al procedimento penale, l'indagato: vi posso assicurare che i maggiori "massacri" giornalistici li ho visti compiere a carico delle persone quando, in assenza per esempio del documento che fotografava esattamente quale fosse l'imputazione e il contesto dell'inchiesta, il primo giorno uscivano una cosa mezza giusta e tre mezze sbagliate, il secondo giorno usciva un'altra cosa tutta sbagliata e una in parte non completa, e al quinto giorno (dopo che quella persona era rimasta per cinque giorni sul giornale) forse finalmente usciva la versione corretta. Allora mi chiedo: è così pregiudizievole che la storia giusta esca invece subito, il primo giorno, per consentire poi a tutte le parti (l'indagato, il suo av-

vocato, il suo consulente tecnico) di esprimere il proprio punto di vista in una rappresentazione corretta?

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Ora però non accade, mi scusi se mi permetto...

LUIGI FERRARELLA

Ma perché non accade? Perché, anche nel sistema che pure il procuratore Melillo lodevolmente inizia a praticare, manca un passaggio. E cioè l'idea che sommessamente vado proponendo: che ad essere messo a disposizione del giornalista sotto forma di accesso diretto e trasparente agli atti non debba essere soltanto il primo fotogramma di una indagine, come l'arresto o il sequestro o la perquisizione. Questo è quanto avviene oggi, perché quei pochi magistrati che ammettono l'accesso agli atti ritengono di essere legittimati a farlo soltanto da un appiglio normativo in un comma della legge Orlando sulle intercettazioni, quella di cui parlava Glauco Giostra, che ha specificato una cosa che in realtà era già così, e cioè che l'ordinanza cautelare è pubblicabile senza limitazioni di contenuto... Il loro ragionamento è: se il legislatore scrive che il giornalista può scrivere il testo dell'ordinanza, vuol dire che sta dicendo che il giornalista può anche avere un modo legittimo per avere l'ordinanza, sennò sarebbe schizofrenico un legislatore che dicesse «tu puoi scrivere qualcosa che però non hai diritto di avere...». E quindi, basandosi su questa norma – che è legge esattamente come è legge quella sulla presunzione di innocenza, mentre invece qui sembra che esista solo la legge che piace mentre l'altra si fa finta di non vederla perché non piace – ci sono queste quattro o cinque Procure che ritengono di ammettere i giornalisti al rilascio delle ordinanze di custodia cautelare. Ma resta appunto il problema che segnalo da tempo: perché se io ho solo l'ordinanza di custodia cautelare, effettivamente il primo colpo il primo giorno è ovviamente per definizione, geneticamente, più tributario dell'ipotesi accusatoria. Invece io con la stessa trasparenza vorrei essere ammesso pochi giorni dopo all'atto col quale il difensore impugna al Tribunale del Riesame e spiega perché secondo lui sia sbagliata quella misura cautelare; e altri giorni dopo vorrei essere ammesso ad avere l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame magari annulla quella misura cautelare, determinando quelle situazioni (come lamentava prima Caiazza) nelle quali su trecento arrestati magari ne risultano annullati cento; e

poi dopo due mesi vorrei essere ammesso, quando è depositata, alla consulenza della difesa che magari dice che una certa calligrafia attribuita a una persona forse non appartiene a quella persona, il che se fosse vero cambierebbe tutta la ricostruzione fatta per mesi. Insomma, non è con meno informazione ma è con più informazione, in tutti i passaggi in cui l'informazione non è più segreta, che secondo me sarebbe possibile ridurre un minimo il danno inevitabilmente arrecato in più a una persona che già abbia a che fare col danno in sé di essere coinvolta in un procedimento penale.

GLAUCO GIOSTRA

Bene, comunque la pensiate tutto potete dire meno che vi abbiamo approntato la solita messa cantata tipica di quando si chiamano a confrontarsi professionisti che la pensano allo stesso modo. Mi sembra che qualche sfumatura di differenza l'abbiate avvertita. Sempre nel rispetto reciproco e con la consapevolezza che un po' di vero c'è anche nella tesi magari contrastata. Il Presidente Caiazza deve lasciarci, è abituato a parlare per ultimo, difendendo imputati, questa volta difende anche se stesso.

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Io ho ascoltato con grande attenzione Luigi Ferrarella, e non è un caso che si tratta di un giornalista di cui ho grande stima. Lo schema che rappresentava è uno schema che nella realtà non accade.

Se fa gola un certo tipo di notizie, molto meno ne fa la confutazione difensiva di quella notizia investigativa, cioè è molto raro trovare cronisti giudiziari che non si limitino a pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare o l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p.

GLAUCO GIOSTRA

Tu sei d'accordo che si pubblichino l'ordinanza cautelare?

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Ma mi fai una domanda così a bruciapelo? Non sono d'accordo, nel senso che rimane ancora una volta il soliloquio accusatorio, perché tu dimmi quando hai visto pubblicare la notizia di una di custodia cautelare seguita da una confutazione, anche minima naturalmente, con le sintesi giornalistiche del difensore, io non lo vedo mai questo.

Allora, si può pubblicare l'ordinanza di custodia cautelare? Bisognerebbe prima dire come vanno confezionate le ordinanze di custodia cautelare e in parte si dice. Ma mi ricordo, di un famoso pubblico ministero che poi si è dato alla politica, è diventato sindaco, che faceva dei decreti di perquisizione di trecento pagine nei quali metteva tutte le intercettazioni telefoniche che erano il presupposto argomentativo del decreto di perquisizione e metteva in croce cinquanta persone.

GLAUCO GIOSTRA

Ma le ordinanze cautelari non sono "pubbliche" nei regimi dove scompaiono le persone senza sapere assolutamente nulla del perché...

GIAN DOMENICO CAIAZZA

Non diciamo questo, è chiaro che quando noi, anche con una certa veemenza polemica diciamo "allora meglio non pubblicare nulla", abbiamo un dato esperienziale. Si pubblicano atti investigativi ma non c'è mai la voce critica rispetto all'atto investigativo, cioè non si sente mai. Credo di poter dire che nessuno mi ha mai chiesto dei motivi di riesame di un'ordinanza di custodia cautelare per poterli pubblicare.

Mi dispiace molto dovervi lasciare perché voglio dire che inizierebbe di qui, quasi, la riflessione e il confronto. Ho detto in premessa che la mia rappresentazione nasce da una frustrazione quotidiana di chi sa come funziona in linea generale, ovviamente, l'informazione giudiziaria. Poi ci sono coloro che la sanno fare quella informazione, quindi dicono: ma che vogliamo fare? Vogliamo spegnere la luce e qui si arrestano le persone e non sappiamo perché? Certamente no. Certamente non può essere questa la soluzione. Ma pensiamo a come funziona in questo momento nel nostro Paese l'informazione giudiziaria... Noi diciamo che non può andare avanti così, e quindi dovremmo tutti rimboccarci le maniche e capire dove mettere mano.

Presunzione di innocenza: legge bavaglio o argine alla giustizia spettacolo?

(Fermo, 5 marzo 2022)

Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano

Carlo Melzi D'Eril, avvocato del Foro di Milano, docente presso l'Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino

Franco Elisei, presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche

CARLO MELZI D'ERIL

Il d.lgs. n. 188 del 2021, che ha attuato la direttiva europea (UE) 2016/343, risponde a diverse esigenze. Una *ratio* (forse non l'unica) dell'intervento normativo è quella di tentare una metamorfosi: trasformare una regola di civiltà giuridica, la presunzione di non colpevolezza, posta a monito per il legislatore e per il giudice, in una regola di comportamento condivisa dalla società nel suo complesso.

Uno degli obiettivi sembra essere questo: riuscire a far transitare la presunzione di innocenza dal piano del diritto a quello della sensibilità comune, sicché soprattutto sulla stampa la persona non ancora condannata in via definitiva non sia trattata come se lo fosse. Infatti, mentre la Costituzione prevede la presunzione di non colpevolezza, principio da cui poi sono derivate disposizioni di dettaglio sostanziali e processuali che l'hanno concretizzato, non così avanzata sembra essere la prospettiva con cui i media presentano l'indagato o l'imputato.

La narrazione di molti giornalisti, soprattutto nei momenti iniziali, peraltro quelli più vicini ai fatti quando l'attenzione del pubblico è massima, tende a sposare le ragioni della pubblica accusa. Ciò sotto alcuni profili è inevitabile: spesso gli atti sono coperti dal segreto e l'impostazione degli inquirenti non si è ancora confrontata con quella della difesa. Anzi, a volte non è nemmeno nota quale sia la direzione dell'inchiesta, di cui filtrano pochi e frammentari dati. Le notizie, quindi, in questa fase provengono gioco forza dalla Procura della Repubblica, che le possiede, quindi nella prospettiva di una conferma della tesi del pubblico ministero.

Tuttavia, se non vogliono tradire il proprio ruolo di mediatori culturali, i giornalisti dovrebbero anzitutto spiegare il valore probatorio

di quanto raccolto, ad esempio, nelle indagini preliminari: che in un processo tendenzialmente accusatorio, è utilizzabile, di regola, solo per determinarsi se esercitare o meno l'azione penale, ma non per giudicare della colpevolezza. Ciò non significa, si badi bene, che quanto emerge dalle indagini sia del tutto sfornito di capacità dimostrativa; deve essere ben sottolineato, però, come si tratti di informazioni assunte da una parte soltanto, che dovranno poi essere poste al vaglio del contraddittorio e, solo dopo quest'ultimo, si potrà giungere a indicare una persona come colpevole del reato ascritto, una volta irrevocabile la sentenza di condanna.

Uno dei primi intenti del decreto era quello di adeguare il tenore della narrazione dei media allo *status* della persona indagata, imputata o condannata. In altre parole, creare le condizioni perché sui giornali, oltre che nel processo, una persona sia considerata colpevole solo quando condannata in via definitiva.

Un modo è quello di essere espliciti nel precisare in quale fase del procedimento ci si trova, in particolare con riferimento alla conferma o smentita dell'ipotesi formulata dal pubblico ministero. In quest'ottica, conoscere per lo meno i principali snodi del processo e il loro significato è indispensabile non solo per qualunque cronista di "giudiziaria", ma per qualunque giornalista che non voglia ignorare i "palazzi di giustizia".

Un secondo fenomeno nei confronti del quale l'odierno decreto legislativo sembra pure voler porre una diga è il cosiddetto "processo mediatico". Più precisamente, si tratta di quei *parterre* organizzati in studi televisivi, che pretenderebbero di sostituirsi alla autorità giudiziaria nella risoluzione di un "caso". In genere agli ordini di un conduttore, un certo numero di esperti affronta questioni di fatto e di diritto che, stando alla scaletta della trasmissione, caratterizzerebbero la vicenda. E così sono sciolti dubbi, assunte decisioni, attribuite responsabilità. Il tutto in una lunga e larga chiacchierata che non è un processo ma sembra un processo, al termine del quale, in una o più puntate-udienze, sono emesse condanne o assoluzioni sulla base di prove frammentarie, assunte con modalità casuali, regole inesistenti per giungere alla decisione, nessuna indicazione sul limite del lecito e dell'illecito. Insomma, un esempio di arbitrio in diritto e in rito e di bulimia sugli elementi di fatto.

Protagonisti di simili dibattiti, dibattimenti mistificati, sono giornalisti, tecnici di materie variamente giuridiche, a volte avvocati e magistrati. In taluni casi vi prendono parte persone che hanno esercitato, o

stanno esercitando, il proprio mestiere o la propria funzione nei processi di cui queste trasmissioni sono l'omologo mediatico.

Sembra inutile sottolineare come da simili esperimenti da apprendista stregone giudiziario non possano che essere calpestati i diritti delle parti più deboli, quelle private, quasi sempre quelli dell'imputato, che ha come "avversario" lo Stato.

Ci dedicheremo ora all'esercizio di verificare in che misura le disposizioni introdotte con il d.lgs. n. 188 del 2021 rispondano alla ispirazione di fondo del legislatore di estendere la presunzione di innocenza fuori dalle aule giudiziarie.

L'art. 2 del decreto vieta a qualunque autorità pubblica di indicare chi è indagato o imputato come colpevole del reato ascrittogli. Ciò sembra escludere quindi dall'ambito di applicazione i giornalisti, nonché la comunicazione politica.

L'interessato può, in tal caso, chiedere all'autorità di rettificare l'affermazione e, se la richiesta è ritenuta fondata, entro quarantotto ore la correzione è resa pubblica e la persona avvisata. Il nuovo testo deve essere diffuso con le stesse modalità del precedente o con modalità che consentano il medesimo rilievo. Qualora la richiesta sia respinta ci si può rivolgere al tribunale *ex art. 700 c.p.c.*

In relazione a questa disposizione non emergono attriti particolari con l'intenzione del legislatore. Nell'ottica di "ripulire" il dibattito dalle affermazioni contrarie al dettato costituzionale, è più che comprensibile che il legislatore imponga a ogni autorità pubblica un linguaggio coerente. La esclusione dei privati probabilmente deriva, oltre che dalla maggiore responsabilità posta in capo al potere pubblico, anche dal testo della direttiva, qui pressoché ricalcato.

Il decreto introduce una disciplina che ricorda quella della rettifica, di cui all'art. 8 della legge stampa, pur con alcuni importanti distinguo. La legislazione del 1948 sul punto è assai netta: se l'interessato, avendone diritto, invia un testo con determinate caratteristiche, il direttore del periodico ha l'obbligo di pubblicarlo; qualora non lo faccia o la pubblicazione non risponda ai criteri previsti dalla legge, il giudice, interpellato con un provvedimento d'urgenza, può imporre la diffusione.

Nella recente riforma le regole sono meno nette e per questo forse di più difficile applicazione. Non è precisato, ad esempio, chi debba predisporre il testo della rettifica, se l'interessato o l'autorità pubblica. Nel primo caso, poi, non è chiaro se l'autorità possa soltanto pubblicare o rifiutare, oppure se abbia la facoltà di modificare la proposta.

Resta oscuro se l'interessato possa rivolgersi al giudice qualora ritenga che la rettifica non abbia corretto il messaggio originario o non abbia avuto analogo rilievo rispetto a questo.

Come è stato notato, poi, all'obbligo di rettifica della pubblica autorità non corrisponde il medesimo obbligo per i media che abbiano pubblicato la prima affermazione. Non è poi specificato quale sia il tribunale territorialmente competente per decidere, né chi possano essere le parti di tale giudizio.

Ignoto è, inoltre, il motivo per cui la disposizione sottolinea che il diritto di richiedere la rettifica non incide su sanzioni penali e disciplinari nonché sull'obbligo di risarcimento del danno. Non si vede chi avrebbe potuto ritenere che la correzione della dichiarazione avesse l'effetto di cancellare fatti illeciti e relative responsabilità.

Nell'ordinamento, in verità, vi sono casi in cui la volontaria modifica di una dichiarazione illecita esclude conseguenze sanzionatorie. Ad esempio, è noto l'istituto della ritrattazione di cui all'art. 376 c.p., in forza del quale non è punito per la falsa testimonianza chi «ritratta il falso e manifesta il vero» prima di un certo termine. Si tratta, tuttavia, di deroghe da prevedere per legge, in assenza delle quali si applica il diritto esistente, nelle cui pieghe nessuna interpretazione consente un analogo risultato.

Infine, pare esiguo il termine di quarantotto ore previsto dalla legge perché l'autorità decida sulla richiesta di rettifica, magari predisponendo anche un testo in grado di smentire quanto in precedenza affermato, e lo divulghi con altrettanta efficacia.

Il fenomeno era già stato oggetto del d.lgs. n. 106 del 2006, *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in particolare dell'art. 5, rubricato appunto *Rapporti con gli organi di informazione*. La disciplina in vigore fino all'ultima novella prevedeva da almeno quindici anni che fosse solo il procuratore della Repubblica o un suo delegato a comunicare con la stampa. Pochi anni fa, inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato *Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, approvate con delibera dell'11 luglio 2018.

Queste le novità più importanti del d.lgs. n. 188 del 2021: le notizie ai giornalisti sono veicolate con comunicato e in ipotesi eccezionali, da descrivere in un provvedimento motivato, conferenze stampa. I rapporti con la stampa, comunque, possono essere intrattenuti solo se ciò è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini o per specifiche

ragioni di interesse pubblico. In ogni caso, deve sempre essere precisata la fase in cui si trova il procedimento. Il procuratore della Repubblica può delegare un magistrato oppure esponenti della polizia giudiziaria a dialogare con i cronisti. Infine, è vietato indicare procedimenti pendenti con denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

Questa disposizione pare meno in linea con la nota *ratio*, salvo l'ultima regola su cui non vi è da obiettare. Per evitare che la fantasia degli inquirenti violi la presunzione di innocenza, col rischio di lasciarsi trasportare oltre il decoro, va applaudita una "raccomandazione" alla sobrietà.

Venendo alle altre norme, è assai probabile che restino lettera morta e si è facili "cassandre" nel pronosticare un simile esito. Una sostanziale disapplicazione ha contraddistinto le disposizioni del previgente art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006: l'obbligo che il solo procuratore abbia contatti con la stampa e che le comunicazioni circa l'attività della procura siano riferite impersonalmente all'ufficio.

È sufficiente essere distratti lettori di giornali o sonnolenti telespettatori per sapere che questa disciplina non ha impedito prassi in senso contrario, ormai radicate. Ebbene, se tali disposizioni, entrate in vigore tre lustri or sono non hanno attecchito, non si vede la ragione per cui debbano invece farlo ora queste ultime.

Peraltro, tali regole, anche se rispettate, produrrebbero risultati indesiderabili. Infatti, un effetto sarebbe quello di gerarchizzare i rapporti all'interno della Procura e ingessare quelli tra quest'ultima e i rappresentanti dell'informazione. Entrambe conseguenze non solo da evitare, ma che si limiterebbero ad aggiungere sterile fatica burocratica alle giornate lavorative di magistrati e cronisti.

Non si riesce a comprendere, poi, perché sia preferibile che il procuratore decida quali informazioni divulgare alla stampa, né perché sia unicamente lui a esporsi. In effetti, è per lo meno dubbio che il capo dell'ufficio possa assumere una decisione più ponderata, rispetto al sostituto procuratore assegnatario del procedimento; chi meglio di quest'ultimo sa quali sono le necessità dell'indagine e conosce gli atti per valutare l'esistenza di un peculiare interesse pubblico?

L'art. 5 comma 2-*bis* richiede la presenza di «specifiche ragioni di interesse pubblico» per giustificare la rottura del silenzio, altrimenti imposto. Ora, ogni indagine è di per sé di interesse pubblico, almeno sotto due profili: anzitutto perché riguarda un reato, ovvero la violazione più grave del patto sociale; in secondo luogo, perché la gestione

dell'indagine altro non è che l'esercizio di un potere della pubblica amministrazione, uno dei più delicati e che più debbono essere controllati.

Quali dovrebbero essere allora queste ulteriori ragioni, la cui sola presenza giustifica la comunicazione ai media? La disposizione non lo precisa, limitandosi a chiedere che siano "specifiche". Dunque, stando alla Treccani, devono essere determinate, ristrette a un singolo caso o a un singolo tipo, o anche fondate su dati di fatto, precisate nei particolari. L'aggettivo non le qualifica se non nel senso di ammonire affinché non siano generiche: una disposizione, quindi, inutile. Sarà sufficiente, infatti, un piccolo sforzo di verbalizzazione, ovvero spiegare in che modo si declina in quel caso specifico il parametro dell'interesse pubblico, comunque sempre presente.

Non è chiaro quale forma dovrà prendere tale verbalizzazione, tenuto conto che soltanto nel caso eccezionale in cui venga indetta una conferenza stampa è necessario un provvedimento, mentre non lo è, di norma, quando ci si affida ai comunicati.

Non va dimenticato poi che affidare in via esclusiva al capo dell'ufficio la decisione se dare o meno visibilità a una determinata indagine significa mettere in mano a una sola persona un evidenziatore virtuale con cui decidere quali fatti debbano "godere" (o forse "soffrire") dell'esposizione mediatica. Ciò determina la concentrazione di un potere notevolissimo nelle mani di una singola persona. Fermo restando che, come noto, «non esistono poteri buoni», una regola altrettanto certa è quella per cui il potere quando è concentrato corre un rischio di degenerare molto più alto rispetto a quando è diluito. Sicché, anche da questo punto di vista, meglio sarebbe stato sparpagliarlo in dosi minori, in capo a più soggetti, che condensarlo al massimo in uno solo.

L'art. 4 del decreto introduce l'art. 115-*bis* c.p.p. Tentando una parafrasi di un testo di ardua comprensione e financo lettura, potremmo affermare che la disposizione vieta di indicare negli atti processuali indagato o imputato come colpevoli salvo nei «provvedimenti [...] volti alla decisione in merito alla responsabilità penale»; negli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza»; nei «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove», in cui i riferimenti alla colpevolezza della persona sono limitati a quanto strettamente necessario alla individuazione dei presupposti per l'emissione del provvedimento.

In caso di violazione, l'interessato può, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, chiedere una correzione al giudice proce-

dente. Costui decide entro quarantotto ore con decreto motivato, di cui dà notizia al pubblico ministero e a tutte le parti, che, entro dieci giorni, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte.

È difficile trovare qualcosa di positivo in questa disposizione. La formulazione temiamo sia velleitaria, dettata da una *ratio* non condivisibile e comunque fuori fuoco rispetto allo scopo, nonché decisamente mal scritta.

È velleitaria, in primo luogo, perché pare illusorio pensare di poter condizionare il vocabolario di persone attrezzate dal punto di vista culturale e linguistico, come dovrebbero essere i magistrati. È comprensibile che il legislatore indichi regole di giudizio e di redazione dei provvedimenti (e queste già ci sono), ma giungere fino a guidare la mano del giudice nella scelta delle parole sembra proprio auspicio destinato al fallimento.

In secondo luogo, se è improbabile che l'interessato chiedo la "rettificata" a una qualsiasi autorità pubblica, per lo meno onde evitare sgradevole clamore, improbabilissima appare la richiesta di correzione rivolta al magistrato. Chi conosce le regole e le prassi del processo penale sa che il privato, pur in presenza dei presupposti di legge, non azzarderà una simile istanza. Il giudice, poi, soprattutto se si dovesse trattare di un proprio provvedimento (ma anche di uno del collega dell'accusa) difficilmente arretrerà.

In ogni caso, qualunque iniziativa avrebbe l'effetto di inasprire i rapporti con l'autorità giudiziaria, in un momento, come quello che precede l'esercizio dell'azione penale, assai delicato, in cui l'asimmetria informativa, a causa della segretezza degli atti, è maggiore e l'indagato è certamente il "vaso di coccio" tra "vasi di ferro".

Se il legislatore giunge a suggerire ai magistrati le parole da utilizzare evidentemente *presume* (siamo in tema...) da parte della maggioranza di costoro un abuso della funzione. Nell'emettere i propri provvedimenti giudici e pubblici ministeri avrebbero – questo sembra essere il retro pensiero del legislatore – (se non altro) anche finalità di matrice personale, oltre a quelle previste dal codice. Una sarebbe – sempre in quest'ottica – lo sfruttamento a fini privati dell'eco mediatica creata dai provvedimenti, sicché decreti, ordinanze e sentenze devono essere sillabati secondo i rigorosi dettami del decreto.

Così però si veicola un messaggio avvilente: esistono certo eccessi e cattivi esempi, tuttavia dobbiamo e vogliamo continuare a pensare che la maggioranza dei magistrati ispira la propria condotta professionale

a quei principi di sobrietà e riserbo che dovrebbero governare anche il comportamento delle altre parti tecniche.

Se poi la disposizione riuscisse a condizionare il tenore della prosa giudiziaria, purificandone il linguaggio dalle scorie incompatibili con una corretta applicazione della presunzione di innocenza, un simile risultato non risolverebbe il problema. È infatti il trattamento della persona da parte dei media a essere spesso incompatibile con la presunzione della sua innocenza. Ma questo effetto pare il risultato di scelte lessicali – quanto consapevoli non sappiamo dire – dei giornalisti, e non di inquirenti e giudicanti. Sicché, avere come obiettivo quello di sterilizzare il linguaggio di chi indossa la toga è operazione che non convince, se non altro perché prende di mira il bersaglio sbagliato.

Infine, va detto che la disposizione è davvero mal scritta. La parafrasi abbozzata all'inizio del paragrafo è solo un tentativo perché, non ci si vergogna ad ammetterlo, non si è certi di averne ben compreso il significato. L'architettura normativa pecca di almeno due gravi difetti: il *dictum* è frutto di incastri reciproci fra commi (1 e 2) male accoppiati, come un *tetris* creato da un informatico dilettante; la disciplina, poi, è delineata per esclusione, metodo che rende difficile all'interprete disegnare il perimetro di ciò che rimane, appunto, dopo l'esclusione.

Inoltre, le definizioni normative sono oscure. Tanto per fare un esempio: non è chiaro quali siano gli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». Una lettura "maliziosa" potrebbe suggerire che tutti gli atti di indagine siano volti allo scopo indicato. Se così fosse, però, la nozione sarebbe priva di qualunque concreta utilità: con essa il legislatore intendeva isolare i pochi atti nei quali la persona indagata o imputata può essere indicata come colpevole. Questi dovrebbero quindi essere l'eccezione, rispetto alla maggioranza ove il lessico deve essere più controllato. Poi, come noto, il pubblico ministero ricerca anche elementi a discarico, sicché una esegesi del genere sarebbe fuori dal sistema.

Così, l'espressione designerebbe soltanto le requisitorie scritte al termine del dibattimento o di un rito alternativo. Atti, peraltro, assai rari e che non potrebbero riguardare l'indagato, poiché intervengono una volta esercitata l'azione penale. Con un po' di fantasia, si può immaginare che il legislatore intendesse le richieste di misura cautelare, in particolare personale. Questi sono in effetti "atti" volti a dimostrare la sussistenza, tra l'altro, dei presupposti per l'applicazione della misura, uno dei quali è l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Tuttavia,

gli «atti volti a dimostrare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza» non equivalgono agli «atti volti a dimostrare la colpevolezza»: i primi mirano a verificare se le prove a carico sono gravi, i secondi a ottenere una condanna. Anche a voler essere generosi, non pare corretto assecondare operazioni interpretative così approssimative, pena rassegnarsi a ritenere che le parole non consentano di porre alcun argine contro l'arbitrio.

Insomma, se almeno in teoria il tentativo di incidere sui provvedimenti sarebbe in linea con la (corretta) ispirazione (e aspirazione) di chi ha scritto la novella, la formulazione della disposizione in questione fa perdere ogni illusione di efficacia. L'unico effetto certo di tale intervento sarà quello di indurre i magistrati scrupolosi a complessi equilibrismi lessicali, da cui nascerà un linguaggio sempre più curiale e farisaico. Qualora non accada neanche questo, potrebbe non cambiare nulla, opzione anch'essa non improbabile.

L'ultima parte dell'art. 4 riguarda disposizioni che hanno un denominatore comune: costituiscono sì applicazione del principio della presunzione di innocenza, tuttavia non disciplinano, almeno non direttamente, i rapporti fra le parti e i media e dunque di essi non tratteremo affatto in questa sede.

Proviamo ora a riprendere il filo del discorso, traendo qualche conclusione. La prima: crediamo che questo testo non servirà a esportare nel discorso pubblico, in particolare nella comunicazione sui media, la regola per cui una persona ha il diritto di essere considerata innocente fino a condanna definitiva.

Alcune disposizioni, che pure appaiono in linea con la *ratio* dichiarata, sono poco incisive, altre non efficaci, altre ancora non condivisibili *tout court*.

Un aspetto poi rischia di non cogliere nel segno: la mancanza di rispetto della presunzione di innocenza e dei suoi corollari sta soprattutto nella cronaca giudiziaria. Ai giornalisti, infatti, è affidato il compito di mediatori culturali: spiegare i tecnicismi del diritto e del processo, per svelarne il significato anche a chi non ha una preparazione specifica.

In quest'ottica, si dovrebbe intervenire anzitutto sulle fonti. Il miglior servizio per la diffusione di una corretta cultura delle regole del processo è quello di permettere ai giornalisti un accesso libero agli atti non segreti, in condizioni di parità tra di loro. Ciò consentirebbe a tutti i cronisti di avere una informazione piena rispetto a fatti di interesse pubblico, circostanza che avrebbe almeno un paio di conseguenze po-

sitive. La prima: contenere i rapporti riservati con “gole profonde” che rivelano quella parte della vicenda a cui sono interessate, senza che il giornalista possa verificare quali tratti del disegno complessivo gli siano stati eventualmente nascosti. La seconda: consentire ai giornalisti di concentrarsi non tanto nel collezionare brandelli di atti, ma nel comprendere la vicenda per poterla meglio spiegare, avendo già a disposizione “le carte”. Ciò dovrebbe tendere altresì, nel medio periodo, a far emergere le “penne” migliori non tanto nel raccogliere i pezzi del *puzzle*, ma – per restare nella metafora – nello spiegare che cosa significa quella figura composta dalle tessere.

Indispensabile, poi, pare l’impegno per favorire una specializzazione dei professionisti dell’informazione giuridica. Accade per l’informazione economica, è tempo che ci si attrezzi anche per il diritto e il processo, materie dotate di non minore tecnicismo. Che nelle scuole di giornalismo, quindi, si dia spazio allo studio dei principi e delle regole e che vengano promossi master nei quali siano approfondite, se non altro, giurisprudenza e prassi. Nessun traduttore può svolgere efficacemente la propria funzione se non conosce con un certo grado di precisione la lingua di origine.

Una migliore padronanza del diritto, inoltre, consentirebbe forse ai giornalisti di fare domande più precise ai protagonisti di un processo, di compiere una verifica più severa di quanto viene loro riferito, nonché di rivolgere la “seconda domanda”, quella volta a mettere in discussione la prima risposta. Una migliore preparazione di base consentirebbe di smascherare i tentativi di coloro che, magari rivestendo cariche in politica o nella pubblica amministrazione, di fronte a elementi probatori a carico, magari “schiacciati”, si limitano ad affermare la propria innocenza fino alla condanna definitiva, pretendendo così di opporsi in tal modo a qualunque quesito.

La pendenza del processo, certo, esclude che l’imputato possa essere trattato come colpevole, sia da parte dell’ordinamento, sia da parte della stampa. Ma ciò non vieta di chiedere conto all’interessato, soprattutto se riveste una carica pubblica su cui in qualche misura incide l’imputazione, un commento sull’accusa o sugli elementi di prova. Deve essere precisato quale sia il valore del dato da cui si prendono le mosse, e la persona può anche limitarsi al silenzio.

Tuttavia, da questo silenzio elettori e opinione pubblica possono trarre spunti di giudizio. Nel corso delle indagini fonti privilegiate sono gli inquirenti; sono esclusivamente costoro che, gestendo l’in-

chiesta in solitudine, hanno informazioni “di prima mano”. Invece di suggerire loro le parole e di concentrare sul vertice della Procura il rapporto con la stampa, sarebbe forse più opportuno consentire a magistrati e polizia giudiziaria di rivolgersi ai giornalisti, con le modalità ritenute più opportune, solo se necessario ai fini delle indagini o se indispensabile per spiegare le complessità di una contestazione o di un’operazione che lo meritino, oppure ancora per correggere eventuali notizie non corrette già pubblicate. In questo modo, magistrati e polizia giudiziaria, assumendosene la responsabilità, si esporrebbero qualora ciò fosse imposto da un interesse endoprocessuale o extraprocessuale davvero rilevante.

Infine, un suggerimento rispetto al fenomeno del processo mediatico, inteso come celebrazione del rito giudiziario sui mezzi di informazione, in particolare televisivi. Si tratta di spettacoli che dovrebbero risultare sempre di una certa sgradevolezza al giurista, per tutta la semplificazione che ivi impera e per la nefasta influenza che rischiano di avere sulla pubblica opinione. Un condizionamento che riguarda, si ritiene, non tanto l’esito del processo, quanto la percezione che gli spettatori hanno delle modalità di accertamento di fatti e responsabilità. In altri termini, i telespettatori potrebbero ritenere che, in fondo, per condannare o assolvere qualcuno sia sufficiente far sedere in uno studio televisivo (o altrove) un certo numero di soggetti che discutono. Il tempo dilatato e le formalità necessarie del rito in tribunale, quindi, non sarebbero altro che inutili orpelli, se una soluzione può essere trovata in video in prima o seconda serata.

C’è chi auspica un intervento per la cancellazione di simili programmi che, nel fondo del nostro cuore, non rimpiangeremmo, lo confessiamo. Tuttavia, la libertà di espressione storicamente è – ed è bene che resti – una libertà negativa: tanto più estesa quanto più libera da imposizioni del legislatore. Sicché, qui, non si riesce a individuare un bene giuridico leso o messo in pericolo dalla singola condotta appena descritta, e che giustificerebbe perciò una violenta incisione su un diritto tanto delicato come il *free speech*.

Non pare vi sia spazio, dunque, per un divieto *tout court* di queste manifestazioni, riconducibili forse più all’intrattenimento che all’inchiesta giornalistica, se proprio vogliamo fare della “dogmatica”. Ciò che però si dovrebbe evitare è la confusione tra i generi: lasciare intendere, cioè, che le chiacchiere davanti a una telecamera possano avere una qualche parentela, anche sideralmente lontana, con la complessità

di un dibattito. E per rendere il più possibile evidente la distanza sarebbe forse opportuno che magistrati e avvocati non soltanto evitassero di partecipare quando le trasmissioni riguardano procedimenti di cui si occupano, ma si tenessero lontani del tutto da questi palcoscenici. L'astensione di chi indossa la toga contribuirebbe a marcare la distanza fra i divani dei talk show e le panche del tribunale, permettendo così di far emergere salutarì distinguo. Forse un'eccezione potrebbe essere ammessa quando debba essere spiegato un istituto giuridico in generale, senza entrare nel merito di una vicenda specifica, ma nulla più di questo.

Infine, a valutare il rispetto di quest'ultima regola, ma anche di quelle ulteriori qui proposte, dovrebbero essere il Consiglio Superiore della Magistratura o gli Ordini professionali: la giurisdizione domestica ci pare la più elastica e quindi la più adatta a valutare situazioni sfaccettate come un messaggio nel suo complesso, l'opportunità di un intervento pubblico, la partecipazione a un dibattito. Un Maestro come Glauco Giostra ha manifestato scarsa fiducia nella "giustizia di categoria" che finora è rimasta, rispetto a questi temi, pressoché inerte, e ha così invocato la creazione di un organo *ad hoc*, composto da magistrati, avvocati e giornalisti, a cui delegare la funzione di giudicare condotte in contrasto con il noto principio costituzionale. Certo, un'autorità composta da soggetti di provenienza differente avrebbe il pregio di convogliare sensibilità eterogenee e di evitare difese di categoria. Di contro, tuttavia, si tratterebbe di creare e disciplinare un nuovo ente, attività che un Parlamento come il nostro, non brillante per "fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione" anche su materie di maggiore urgenza, non compirebbe in tempi ragionevoli, anzi probabilmente – ci sbilanciamo – non compirebbe mai. Forse, invece, l'introduzione di disposizioni più nette e l'indicazione di una competenza specifica in capo ai giudici delle diverse categorie interessate potrebbe essere una soluzione, magari dal disegno meno armonico ma più praticabile.

In conclusione, i difetti che costellano il decreto e ne minano l'efficacia sono numerosi e di varia natura. Nel dibattito sui *media* assistiamo non di rado a un ribaltamento della regola costituzionale in forza del quale l'imputato spesso viene considerato presunto colpevole. Alternative, per eliminare o almeno contenere questo *vulnus*, erano ben possibili. Non sarebbe stato sbagliato aprire un dibattito un po' più ampio di quanto è accaduto, consentendo a molte voci di partecipare al confronto, al termine del quale – si è quasi certi – alcuni difetti sarebbero stati corretti.

L'impressione resta dunque di un testo pieno di buone intenzioni realizzate in modo frettoloso e inadeguato, circostanza che condiziona pesantemente il giudizio. Nonostante quanto è stato sostenuto, soprattutto da chi in sede politica si è fatto promotore dell'iniziativa, in presenza di un problema, non è mai una buona soluzione quella di introdurre una disciplina purchessia, quasi un "semilavorato normativo", sperando così di smuovere le acque, in attesa che poi una misteriosa "mano invisibile" sistemi ciò che è stato raccapezzato alla meno peggio. I testi migliorabili possono essere destinati al dibattito parlamentare, non alla tipografia della Gazzetta Ufficiale.

EDMONDO BRUTI LIBERATI

«Caino disse al fratello Abele: Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?»¹. La prima cronaca giudiziaria si trova nella Bibbia². La prima cronaca di un processo svolto in pubblico e con giudici umani ci viene proposta nel passo dell'Iliade sullo "Scudo di Achille".

Racconto dei delitti e cronaca dei processi percorrono da due millenni e mezzo la storia dell'umanità con i diversi mezzi di comunicazione che si sono succeduti.

Negli ultimi due secoli vi sono state profonde innovazioni nel mondo dell'informazione come in quello della giustizia, dalla nascita della "cronaca nera" sui quotidiani popolari in Inghilterra, Stati Uniti e Francia fino ai nuovi mezzi di comunicazione di massa, radio, cinema televisione e poi internet, blog, social media.

Contrariamente ad una opinione diffusa, a me sembra che uno sguardo retrospettivo su questa evoluzione mostri come molte "straordinarie novità" non siano poi così "novità", ma piuttosto la prospettazione in modi nuovi di temi risalenti.

Intorno alla metà del XVIII secolo in Inghilterra si diffondono romanzi e drammi su crimini e processi.

¹ Genesi 4, 1-15.

² Così S. HUMBERT, *La chronique judiciaire du Moyen age à nos jours*, in S. Humbert-D. Salas (a cura di), *La chronique judiciaire. Mille ans d'histoire*, Association Française pour l'Histoire de la Justice, Collection Histoire de la justice n. 20, La Documentation française, Paris, 2010, p. 5.

In Francia la stampa giudiziaria ha una tradizione che risale alla metà del XVI secolo; *factum, mémoires judiciaires, canards*, e poi nell'Ottocento sulla stampa a grande diffusione le rubriche *faits divers e chronique judiciaires*.

Nel 1825, per iniziativa di J-A. Darmaing, il cui padre aveva pubblicato un giornale dallo stesso titolo fino al 1789, esce il primo numero della *Gazette des Tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires*, che sarà pubblicata sino al 1955 con cadenza settimanale o quotidiana, a seconda dei periodi.

Lo stile è quello del rendiconto quasi stenografico delle fasi principali delle udienze, privilegiando le *causes célèbres* e i crimini emblematici.

Nel 1887 viene fondata la *APJ Association de la presse judiciaire*; i cronisti giudiziari di Parigi sono una corporazione, con un alto livello di professionalità, talora temuta da magistrati e avvocati, con i quali peraltro curano di mantenere buoni rapporti³. Tra i primi cronisti giudiziari e fondatori della APJ vi sono avvocati come Raymond Poincaré e Alexandre Millerand: entrambi saranno Presidenti della Repubblica, Poincaré durante la Prima Guerra mondiale e Millerand dal 1920 al 1924. Nei primi anni del XX secolo diversi cronisti giudiziari pubblicano le loro cronache in volume e divengono famosi.

André Gide pubblica nel 1913 *Souvenirs de la Cour d'assises*.

Georges Méliès, precursore del cinema insieme ai più noti fratelli Lumière, nel 1899 realizza, subito dopo il processo, il film *L'affaire Dreyfus*; degli undici episodi originali, nove sono agevolmente reperibili sul web. Il primo film politico della storia del cinema ha per oggetto un processo.

In Italia i processi in Corte d'Assise suscitavano da tempo una attenzione smodata tanto che il Guardasigilli Daniele Varè il 3 novembre 1879 emanò una circolare: «la pubblicità dei giudizi penali è una preziosa conquista della civiltà moderna, cui nessuno vorrebbe menomare. Ma sarebbe uno strano equivoco il confondere la pubblicità con lo spettacolo. L'accusato, fino a che condannato non sia. Si presume innocente, è un cittadino infelice di cui non è lecito aggravare le condizioni, degradandolo a figura da scena, come le bestie feroci che si espongono al circo»⁴.

³ F. CHAUVAUD, 'Voir vite et juste', *la nouvelle chronique judiciaire*, in S. Humbert-D. Salas (a cura di), *La chronique judiciaire*, cit., p. 82-83.

⁴ Riportato in M. PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in *Quaderni*

Il processo per il caso Murri si apre nel 1905 dinanzi alla Corte di Assise di Torino, ove era stato trasferito per legittima suspicione. Le cronache del dibattimento mostrano come quella che oggi chiamiamo pressione mediatica non è stata per nulla temperata dal trasferimento di sede.

Sin dai primi giorni dopo il ritrovamento a Bologna il 2 settembre 1902 del cadavere del conte Bonmartini la vicenda aveva occupato grande spazio nei quotidiani locali, con puntuale schieramento di innocentisti, *il Resto del Carlino*, anticlericale filosocialista, e colpevolisti, come il cattolico *l'Avvenire d'Italia*.

Sangue, sesso, adulterio e amori ancillari nell'ambito di una famiglia borghese tra le più in vista della città: vi sono tutti gli elementi per cronache giornalistiche all'insegna del sensazionale e del voyerismo. Persino un austero quotidiano come *La Stampa* non rifugge dal sensazionalismo e dall'invettiva nei confronti della presunta innocente Linda Murri: «poiché questa donna apparve meravigliosamente criminosa, più ancora che pel volgare delitto, per la sua assoluta mancanza di senso morale, mancanza che difficilmente appare più completa e più mostruosa nelle delinquenti celebri studiate dal Lombroso. Un'anima senza luce: né come signorina, né come moglie, né come madre. Idolatrata dal padre, che fonda su di lei le più rosee speranze di un cospicuo matrimonio, essa fornicava col primo che le si presenta innanzi, quando il marcato istinto sessuale apre nella sua mente nuovi orizzonti di vita [...]. Se non incontrava il Secchi, si sarebbe innamorata del cocchiere o del domestico»⁵.

Il caso Murri propone e anticipa pressoché tutti i temi che si tenderà a presentare come una novità nell'ultimo decennio del Novecento: il processo parallelo, le fughe di notizie, la spettacolarizzazione, la 'gogna mediatica', il sondaggio tra il pubblico dei lettori, il protagonismo dei magistrati e degli avvocati, le campagne e le strumentalizzazioni politiche, la diffusione delle corrispondenze intime e private (allora nella forma cartacea, ma Scipio Sighele è anticipatore con l'immagine del fonografo registratore), fino al colpo di scena al dibattimento con la presentazione in aula del modello in legno del palazzo del delitto a Bologna, progenitore del plastico della villetta di Cogne allestito da Bruno Vespa.

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2, Giuffrè, Milano, 1973, p. 707.

⁵ *La figura di Teodolinda Murri nella tragedia*, in *La Stampa*, 11 agosto 1903, pp. 1-2, articolo non firmato.

Dalla televisione nel processo con le riprese televisive dei dibattimenti, da Latina 1987 "Processo per stupro" a Un Giorno in pretura a partire dal 1988, il passo successivo è al processo in televisione.

La televisione ci ha permesso di assistere a un processo rimanendo comodamente seduti nel soggiorno di casa, ma la televisione ha talora preteso di appropriarsi del processo, facendolo svolgere nel salotto dei talk show.

Il processo mediatico, anche se allora non si chiamava così, non è una novità, gli schieramenti di colpevolisti e innocentisti ci sono da sempre, ma con il genere tv-verità e i *talk show* il passaggio è al vero e proprio processo parallelo, con progressivo slittamento nel genere *infotainment*, dove la commistione tra informazione e trattenimento è totale e inestricabile.

La spettacolarizzazione del processo parallelo mette in crisi la logica del processo, lo spazio, il tempo, le regole e le garanzie della procedura.

Precursore da noi Bruno Vespa nella trasmissione Porta a Porta sul caso Cogne, seguono Santoro e poi le varie trasmissioni su Erba e Garlasco: il processo in tv trova nuova linfa negli assassinii di Erba dell'11 dicembre 2006 e di Garlasco del 13 agosto 2007.

«Quest'anno va in onda il "Garlasco show". "Dove vola l'avvoltoio? Avvoltoio vola via, vola via dalla testa mia...". Quando nel dopoguerra Italo Calvino scrisse questa canzone conosceva il male del mondo ma non aveva ancora potuto assistere a una puntata di "Porta a porta" o di "Matrix" o di altre trasmissioni televisive. Su cui, da un po' di tempo, volano volentieri gli avvoltoi. Gli attori principali della compagnia di giro — il criminologo Francesco Bruno, il giudice Simonetta Matone, lo psicoqualcosa Paolo Crepet — sono stati rinforzati da *new entry*: il "Garlasco show" non contempla la pietà nei confronti della vittima»⁶.

Il 6 ottobre 2010 nella trasmissione *Chi l'ha visto?* viene data in diretta la notizia del ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi (la quindicenne scomparsa da Avetrana il precedente 26 agosto) mentre è in onda un collegamento con la madre della ragazza: l'auditel segna oltre quattro milioni di spettatori. È una galleria inarrestabile di orrori mediatici.

Il tema della presunzione di innocenza deve misurarsi con il principio della pubblicità del processo. Un passo indietro. Nel 1764 Beccaria

⁶ A. GRASSO, *La bici come il plastico di Cogne. Va in onda il "Garlasco show"*, in *Corriere della Sera*, 27 settembre 2007, p. 21.

scrive Dei delitti e delle pene: «pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato», come garanzia contro gli abusi. In Inghilterra, Jeremy Bentham, nel 1776, afferma: la pubblicità dei giudizi «pone il giudice stesso, mentre giudica, sotto giudizio». Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori del costituzionalismo americano, nel 1787, sostiene: la conoscenza del funzionamento del sistema giudiziario nel suo complesso, nel civile e non solo nel penale, e la comprensibilità delle decisioni sono elementi per costruire in un sistema democratico la fiducia dei cittadini nella istituzione giustizia.

Alla fine del XVIII secolo, nell'arco di poco più di venti anni, in un contesto culturale che unisce l'Europa continentale e il mondo anglosassone, dai due lati dell'Atlantico, sono state poste le questioni fondamentali. La magistratura esercita un potere, che a garanzia dei diritti e delle libertà si è voluto sia indipendente e quindi non conosce le forme tradizionali di responsabilità. Ma il contrappeso è la "responsabilità" piena di fronte al foro della pubblica opinione.

Nonostante tutte le cadute e le possibili deviazioni e strumentalizzazioni di un'informazione guidata dalla logica del profitto e talora asservita a potentati economici o politici, la libera stampa è garanzia di libertà e di giustizia.

«È la stampa, bellezza! La stampa! E tu non ci puoi far niente! Niente!»⁷.

Il "protagonismo" dei magistrati sui media si è diffuso in diversi Paesi europei a partire dagli anni Novanta del secolo scorso (*vedettes* in Francia, *estrellas* in Spagna) e l'Italia ha dato il suo contributo: esibizionismo, supponenza e settarismo di alcuni magistrati, soprattutto pubblici ministeri non possono essere ignorati.

Abbiamo anche conosciuto il modello del magistrato esternatore a tutto campo sui *talk show* televisivi e sulla stampa. Non interviene sui singoli processi ma propone la sua infallibile e definitiva ricetta su tutti i problemi della giustizia, in polemica con l'avvocatura, la politica e il resto del mondo.

Vi è un dovere di comunicazione istituzionale da parte degli organi posti al vertice del sistema giudiziario. Vi è un dovere di comunicare da parte dei singoli soggetti che rendono giustizia con la comprensibilità delle decisioni. E vi è, per quanto a prima vista possa apparire

⁷ È la battuta finale di Humphrey Bogart nel film *L'ultima minaccia* (titolo originale *Deadline*, 1952) diretto da Richard Brooks.

paradossale, uno specifico dovere di comunicare che chiama in causa il pubblico ministero nella fase segreta del procedimento. La comunicazione istituzionale della giustizia deve gestire i mezzi tradizionali, ma misurarsi anche con i nuovi media.

Il rilievo assunto dalla comunicazione sul *web* investe il “sistema giustizia” sotto diversi profili.

Le innovazioni recenti più significative nella comunicazione istituzionale in Italia sono state adottate dalla Corte costituzionale.

Impostato in puro stile burocratese, il sito internet del Ministero della Giustizia è invece quanto di meno *user friendly* si possa immaginare.

Il sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura ad accesso libero è stato parzialmente rinnovato negli ultimi anni, ma rimane ancora essenzialmente diretto all’utente professionale, magistrato o avvocato.

In una prospettiva di responsabilità/*accountability* si sta diffondendo anche per gli uffici giudiziari il modello del Bilancio di Responsabilità Sociale.

Il linguaggio giuridico, come tutti i linguaggi specialistici, non può prescindere da numerosi termini tecnici. Ma un parere del Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE) ammonisce: «Il linguaggio utilizzato nelle decisioni giudiziarie deve essere chiaro, conciso e semplice, evitando, salvo lo stretto necessario, l’uso del latino e di termini difficili da capire per il grande pubblico».

Con accento critico questo tipo di linguaggio viene chiamato in inglese *legalese*, in contrapposizione al *plain english*; in italiano si è utilizzato il termine “giuridichese”⁸.

Sul tema della comunicazione è più volte intervenuto Gianrico Carofiglio: «le ragioni sostanziali del parlare e dello scrivere oscuro sono tre: la pigrizia del gergo, il narcisismo e l’esercizio del potere»⁹.

⁸ G. LEALI, *Fenomenologia del giuridichese*, in *ISLL (Italian Society for Law and Literature) Papers*, 10, 2017. Per una analisi generale vedi B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2015, nonché P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Utet, Torino, 2002.

⁹ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, Bari-Roma, 2017, p. 53 e p. 110. Vedi anche G. CAROFIGLIO, *Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose*, Feltrinelli, Milano, 2020, p. 19: «I grandi comunicatori e i grandi leader (che spesso, ma non sempre coincidono) sono prima di tutto capaci di mettere in disparte il loro ego»; nonché da ultimo G. CAROFIGLIO, *La nuova manomissione delle parole*, Feltrinelli, Milano, 2021.

Sofferamoci sulla seconda ragione: «siamo tutti narcisisti, ma non allo stesso modo. E non tutti abbiamo un disturbo narcisistico di personalità. Scrivendo Arcipelago N avevo in mente due obiettivi: illustrare le diverse forme di narcisismo ed esplorare la zona di confine tra un carattere con tratti narcisistici, più o meno accentuati, e una patologia narcisistica»¹⁰.

La lettura di questo lavoro di Vittorio Lingiardi ed in particolare del capitolo “Narcisismo sano e patologico” è vivamente da consigliare ai magistrati ed in particolare ai pubblici ministeri, come abbiamo visto, i primi e i più esposti sul fronte della comunicazione. Pensiamo a quelli che Lingiardi chiama i «narcisisti grandiosi» i quali «non mettono mai in dubbio il proprio comportamento e quando incontrano un problema è sempre causato da qualcuno che si è messo di traverso a rovinare la festa»¹¹.

Due guide per la redazione degli atti giudiziari, allo scopo di rendere il linguaggio giudiziario più accessibile, dense di esempi e proposte pratiche, sono state pubblicate in Belgio, l’una ad iniziativa di una associazione di magistrati, *l’Association Syndicale des Magistrats*, l’altra dal *Conseil supérieur de la Justice*.

Il “Gruppo di lavoro di lavoro sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali” istituito dal nostro Ministero della giustizia ha prodotto un interessante “Breviario per una buona scrittura”, che ha avuto scarsissima diffusione, tanto che è persino impossibile reperirlo sul sito internet del Ministero.

Una interessante iniziativa è quella degli Osservatori sulla giustizia civile, che hanno varato il documento “Le Linee guida per un linguaggio non ostile, dentro e fuori il processo”, che sarà discusso in varie forme e sedi¹².

La regola tradizionale che diceva “i magistrati parlano solo con le sentenze” non regge più. La capacità di comunicare non si improvvisa. Vittorio Lingiardi ci ricorda: «Viviamo in un mondo dominato dall’imperativo della comunicazione, ma abbiamo perso la capacità di comunicare».

La formazione dei magistrati alla comunicazione è entrata ieri nell’offerta formativa del Consiglio Superiore della Magistratura e oggi della Scuola Superiore della Magistratura.

¹⁰ V. LINGIARDI, *Arcipelago N*, Einaudi, Torino, 2021, p. VII.

¹¹ *Ibidem*, p. 57.

¹² COSÌ L. BREGGIA, *Per un linguaggio non ostile dentro e fuori il processo. Il potere delle parole. Avere cura delle parole*, in *Questione giustizia*, 5 novembre 2022.

L'attuazione, alquanto tardiva, nel nostro ordinamento della Direttiva dell'Unione Europea del 2016¹³ è stata l'occasione per un approfondimento su un principio già previsto nella nostra Costituzione all'art. 27, secondo cui «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Ma la disciplina infine adottata¹⁴ presenta aspetti problematici dovuti già ai limiti dell'approccio burocratico e unilaterale del documento europeo, e quindi alla demagogia che ha ispirato diverse posizioni nel nostro dibattito a livello di opinione pubblica e di Parlamento. L'unico accenno nella direttiva europea sul diritto ad informare ed essere informati sui procedimenti giudiziari è contenuto in un inciso del *Considerando 19*: «fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media».

In democrazia l'"interesse pubblico" comporta un rovesciamento di prospettiva poiché esige che l'informazione sui procedimenti penali sia la più ampia possibile, fatta salva la tutela delle esigenze di segretezza dell'indagine, che a sua volta deve essere ricondotta allo stretto necessario.

Nella nuova normativa si è stabilito che i rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione si potranno attuare «esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa»¹⁵.

L'indebito protagonismo di taluni magistrati e la cattiva informazione si contrastano con la buona e corretta informazione, e non certo con la pretesa ingessare le modalità di comunicazione.

Privilegiare per l'informazione delle Procure i comunicati stampa, cercando di porre limiti più stringenti alle conferenze stampa è privo di senso ed ignora la realtà. Non solo le modalità di comunicazione non si limitano a questi due modelli, ma basta una rapida esplorazione sul web per trovare comunicati stampa improvvisi e non rispettosi della presunzione di innocenza e, all'opposto, conferenze stampa ben gestite e rispettose del principio.

¹³ Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 reperibile nella versione italiana in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea IT, 11 marzo 2016 L65/1-11.

¹⁴ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

¹⁵ Si riporta l'art.1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: «Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano».

Nel sistema della comunicazione la conferenza stampa è lo strumento abituale con il quale responsabili politici, ministri e capi di governo rendono pubbliche le loro scelte in una logica di *accountability* e nello stesso tempo si sottopongono alla critica.

Il problema, a mio avviso, non è *se* ma *come* la Procura deve comunicare nella fase coperta dal segreto investigativo.

È un delicato esercizio di equilibrio, ma spesso la conferenza stampa, attuata in urgenza – per rispetto ai tempi dei media e per evitare la diffusione di notizie parziali o distorte – è l'unico strumento per veicolare informazioni, garantendo parità di accesso a tutti i giornalisti.

Non è invece passata l'ulteriore proposta per la quale le informazioni fornite dalle Procure avrebbero dovuto essere attribuite in modo impersonale all'ufficio con «divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati». L'assetto in qualche misura "gerarchico" delle Procure non può cancellare la persona e la correlativa assunzione di responsabilità del magistrato assegnatario. L'ulteriore irrigidimento avrebbe aggiunto irragionevolezza: le parti hanno il diritto di conoscere il nome del magistrato assegnatario, il "segreto" non potrebbe essere assicurato e non sarebbe neppure auspicabile poiché è interesse della stampa, "interesse pubblico", conoscere anche il nome del magistrato assegnatario, magari per rievocare gli esiti, positivi o negativi, di precedenti indagini dallo stesso gestite.

L'informazione sulla giustizia non può essere ingessata nei due moduli: comunicato e conferenza stampa. Il tema viene affrontato nel documento dell'8 aprile 2022 della Procura generale presso la Corte di Cassazione dal titolo "Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali", che ha il pregio di non eludere una questione insieme delicatissima e ineludibile nella pratica quotidiana. In questo senso, «la comunicazione diretta con il giornalista è certamente lecita, e potrebbe anche configurarsi come doverosa, allorché corrisponda all'interesse pubblico di conoscenza dell'attività dell'ufficio, del suo indirizzo generale, delle problematiche incontrate nell'espletamento della funzione. Naturalmente questa comunicazione non deve trattare delle posizioni dei singoli indagati»¹⁶.

La normativa sulla presunzione di innocenza non poteva affrontare il tema della "comunicazione diretta con il giornalista", ma doveva

¹⁶ Procura generale presso la Corte di Cassazione, *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*, 8 aprile 2022, p. 5.

evitare la secca disposizione in base alla quale il rapporto della Procura con gli organi di informazione può essere attuato «esclusivamente tramite comunicati stampa oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa». Quell'«esclusivamente» non è un "bavaglio", è un non senso perché ignora la realtà, che va al di là della prudente apertura del documento da ultimo citato della Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Il problema aperto è quello della comunicazione diretta ed informale su questioni relative a specifiche indagini in corso.

L'oggetto di questo tipo di comunicazione – escluso, ovviamente, ciò che è strettamente coperto dal segreto investigativo – può essere molto ampio, ma essenzialmente riguarda dati di fatto e chiarimenti, anche dal punto di vista tecnico-giuridico, che consentano all'operatore della comunicazione di muoversi su una base solida rispetto ai fatti e corretta rispetto all'inquadramento giuridico. Questa comunicazione informale non potrà impedire che sui media taluno decida di fornire informazioni distorte, faziose o addirittura false; ma sarà stata una deliberata scelta del giornalista, e non il risultato di un fraintendimento, che poteva essere evitato.

Il dovere di comunicare si deve raffrontare con le regole del processo e con le più specifiche disposizioni a tutela della presunzione di innocenza. Nelle undici pagine che la Direttiva occupa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non compare neppure una volta il riferimento al rispetto della dignità della persona; altrettanto nella nostra disciplina di attuazione della direttiva.

Eppure, appena l'orizzonte si allarghi oltre le norme del processo, è fondamentale il riferimento al rispetto della dignità delle vittime, della persona sottoposta ad indagini e processo ed anche definitivamente condannata, quale che sia la colpa di cui si è macchiata. Infatti, l'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati definitivi la nostra Costituzione vuole che sia attuata nel rispetto della persona e miri al reinserimento nella società.

FRANCO ELISEI

Le norme per garantire la presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari esistono da tempo. E sono cogenti. Il recente d.lgs. n. 188 del 2021, ovvero il cosiddetto decreto sulla "presunzione di innocenza rafforzata", pur finalizzato a frenare deplorevoli giudizi anticipati di colpevolezza ed eccessi di spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie, non sembra fermare il discutibile "processo mediatico" ma anzi, a giu-

dizio personale, lo peggiora, rendendolo ancor più appetibile. Ovvero: tanto più si rende difficoltoso il contatto con la fonte ufficiale e quindi la verifica, tanto più rischiano di aumentare i processi celebrati sui *media*.

Il decreto è rivolto esclusivamente alle autorità pubbliche e non agli organi di informazione e secondo alcuni giuristi, ma anche secondo i giornalisti, rischia di trasformarsi in una censura preventiva senza precedenti in un ordinamento democratico, con ricadute pesanti sulla libertà della professione giornalistica e sul rapporto tra media, magistratura e forze dell'ordine. Mortifica cioè la libertà di stampa senza migliorarne il prodotto.

Le prime perplessità possono essere riassunte in alcune domande: chi decide l'interesse pubblico? A questo punto il magistrato. Chi decide i tempi della divulgazione? Ancora il magistrato. Un'applicazione rigida del decreto cancella di fatto la funzione di controllo propria della stampa e ne rende ancor più burocratici i rapporti con l'autorità giudiziaria.

Intervento legislativo opportuno? Contro la spettacolarizzazione e il protagonismo sicuramente sì. Efficace? Assolutamente no.

L'articolo del decreto che desta la maggior preoccupazione precisa che i rapporti tra la Procura della Repubblica e gli organi di informazione dovranno avvenire d'ora in poi «esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa». Quindi esclusivamente con atti scritti, oppure con conferenze stampa, ma solo quando i fatti oggetto di procedimenti penali siano di «particolare rilevanza pubblica». Non basta: «la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico». In questo contesto legislativo rischiano di venire meno i principi giornalistici della tempestività (oggi più che mai evidente e importante nel web, dove i tempi dell'informazione sono messi a rischio dai tempi dei comunicati); della completezza (si spalancano le porte a una informazione parziale, contestata a parole ma incentivata nei fatti) e della veridicità (difficoltà a verificare le notizie che circoleranno in modo sempre più incontrollato nella Rete).

È anche evidente, con tale articolato, che la valutazione dell'interesse pubblico dei fatti passa dai *media* nelle mani della magistratura, che è l'unica autorizzata ad aprire il rubinetto delle notizie e può avere una valutazione diversa rispetto a quella dei giornalisti. Gli stessi nomi degli arrestati potrebbero non essere diffusi se l'autorità giudiziaria,

in virtù della presunzione di innocenza e della presunta non rilevanza, decida di non svelarli. Si cancella così d'un colpo la funzione di controllo della stampa sull'attività delle pubbliche autorità. In realtà devono essere i giornalisti, anche alla luce di tante sentenze della Corte di Strasburgo, ad assumersi la responsabilità di valutare cosa sia o non sia di interesse pubblico. Che è altro dal parametro della rilevanza o irrilevanza penale della notizia.

E quali sono i confini dell'interesse pubblico che verranno adottati? L'interesse – ha chiarito a suo tempo anche l'Autorità Garante per la tutela dei dati personali – va valutato anche rispetto all'ambito locale di diffusione dei *media*.

In pratica, si verifica una selezione delle notizie a monte che rischia di non rispondere ai criteri di "trasparenza e comprensibilità dell'azione giudiziaria" ritenuti nel 2017 dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura come «valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento» e che «non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione». Il Csm auspica sì un intervento in materia di rapporti tra magistrati e mass media, ma finalizzato «a garantire che i media abbiano un corretto accesso alle notizie sull'azione del pubblico ministero e sull'esercizio della giurisdizione». Senza alcuna premessa sulla valutazione di interesse pubblico. Anzi il Csm richiamava una raccomandazione in tal senso del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul fatto che «i procedimenti giudiziari e le questioni relative all'amministrazione della giustizia sono di pubblico interesse». Parole che non prevedono una selezione di interesse da parte dell'autorità giudiziaria ma attribuiscono alla responsabilità dei *media* questa valutazione. Ed è responsabilità del giornalista osservare il dovere di garantire la presunzione di innocenza che è e resta anche un obbligo deontologico di assoluta rilevanza.

In questa maniera, invece, si dà in mano al magistrato l'arma di decidere non solo se la notizia è da divulgare, ma anche quando divulgarla. Con un unico vantaggio per l'informazione: ciò che la fonte ufficiale mette per iscritto solleva da responsabilità il giornalista. Per il resto, il comunicato stampa non permette contraddittorio; diventa così a senso unico.

Come detto, le norme per garantire la presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari esistono già. Il Testo unico dei doveri del giornalista all'art. 8 parla chiaro: «Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza», utilizzando un linguag-

gio appropriato verso il soggetto coinvolto nei procedimenti giudiziari. Ovvero, il problema della tutela dell'indagato o imputato trova già una puntuale e articolata risposta sul piano deontologico con precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso giornalista. Non solo, l'informazione deve tener conto anche dell'art. 27 comma 2 della Costituzione, dove viene affermato che «l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva». Un principio di civiltà che non va messo in discussione. Come il rispetto della dignità delle persone.

Come si vede, il problema della tutela dell'indagato o imputato trova già una puntuale e articolata risposta sul piano deontologico, con precisa assunzione di responsabilità da parte del giornalista.

I limiti imposti dal d.lgs. n. 188 del 2021, pur diretti a rafforzare la presunzione di innocenza, rischiano di suscitare l'effetto opposto rispetto a una corretta informazione, la quale di fronte a muri e filtri cercherà altri canali, altre fonti, meno ufficiali e forse più interessate. Alla fine, si attribuisce maggior potere di intervento mediatico alle difese. Anche perché i limiti previsti sono vincolanti solo per le fonti pubbliche e non per l'imputato né per la persona offesa nel procedimento.

L'informazione, se ritiene che i fatti siano di interesse, non si ferma davanti a nessuna barriera. Trova comunque spazi e voci utili, ancor più oggi nell'era dei *social* e dell'ibridazione delle notizie. Così si chiude la porta alla verifica di una notizia, magari circolata ad arte, imprecisa se non addirittura falsa. Si incrementa invece di debellarlo, il mercato nero delle notizie, da fonti mai disinteressate.

Sia chiaro: la presunzione di innocenza non è in discussione in uno Stato di diritto, ma neppure il diritto/dovere di informare. Questa limitazione, a parere anche di esperti giuristi, esorbita dalle direttive europee, si pone in contrasto addirittura con l'art.10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In ultima analisi, i giornalisti auspicano un punto di incontro con l'autorità giudiziaria in un legittimo principio di bilanciamento, cardine della Costituzione. Bilanciamento di interessi e di ruoli che rafforzi e non metta in discussione il rapporto di collaborazione e responsabilità. Si deve pretendere la massima correttezza dell'informazione, non limitarla. La trasparenza aiuta la ricerca della verità. I divieti rischiano invece di favorire la disinformazione.

Vale la pena di ricordare quanto affermato dal professor Glauco Giostra, parafrasando la definizione della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui i giornalisti sono i «cani da guardia» (*watch-*

dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie – ripreso anche dalla Corte di Cassazione nel 2007, con la sentenza n. 25138: “No ai giornalisti ridotti da cani da guardia della democrazia a cani salotto delle Procure in attesa del boccone della notizia”.

CONSIGLIO SCIENTIFICO-EDITORIALE
SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

Presidente

AUGUSTO ROCA DE AMICIS

Membri

MARCELLO ARCA

ORAZIO CARPENZANO

MARIANNA FERRARA

CRISTINA LIMATOLA

ENRICO ROGORA

FRANCESCO SAIITTO

COLLANA CONVEGNI

Per informazioni sui volumi precedenti della collana, consultare il sito:
www.editricesapienza.it | *For information on the previous volumes included
in the series, please visit the following website: www.editricesapienza.it*

60. Nuovi studi di fraseologia e paremiologia
Atti del Primo Convegno Dottorale Phrasis
Maria Teresa Badolati, Federica Floridi, Suze Anja Verkade
61. Rappresentazione, Architettura e Storia
La diffusione degli ordini religiosi in Italia e nei Paesi del Mediterraneo
tra Medioevo ed Età Moderna
Rossana Ravesi, Roberto Ragione, Sara Colaceci
62. Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale
Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita
Anna Poggi, Federica Fabrizzi, Federico Savastano
63. Memorie, bussole, cambiamenti
Didattica e ricerca sugli studi delle donne e di genere
Annalisa Perrotta e Maria Serena Sapegno
64. Minorities and Diasporas in Turkey
Public Images and Issues in Education
Fulvio Bertucelli, Mihaela Gavrilă, Fabio L. Grassi
65. La città come istituzione, entro e oltre lo Stato
Giuseppe Allegri, Laura Frosina, Alessandro Guerra, Andrea Longo
66. Nuovi paradigmi della filiazione
Atti del Primo Congresso Internazionale di Diritto
delle Famiglie e delle Successioni
Vincenzo Barba, Ettore William Di Mauro, Bruno Concas, Valentino Ravagnani
67. Improving working conditions in platform work in the light of the recent
proposal for a directive
Stefano Bellomo, Domenico Mezzacapo, Fabrizio Ferraro, Dario Calderara
68. Eroiche fanciulle, sante bambine, cattive ragazze
Anna Maria Gloria Capomacchia e Elena Zocca
69. Comunicare il processo penale
Regole, patologie, possibili rimedi
Chiara Gabrielli

Per un ordinamento democratico moderno, non è concepibile una giustizia segreta: sottratta a un efficace controllo da parte della collettività nel cui nome è amministrata, diverrebbe un pericoloso strumento di affermazione di parte.

Se la pubblicità del procedimento penale rappresenta indubbiamente un irrinunciabile presidio di civiltà e di democrazia, costituzionalmente imposto, è altrettanto vero, però, che l'informazione giudiziaria risulta spesso sciatta, sensazionalistica, non rispettosa della presunzione di innocenza, gratuitamente invasiva della riservatezza dei soggetti coinvolti nell'inchiesta.

Gli antidoti vanno ricercati su diversi piani: legislativo, deontologico, culturale. Si tratta di una ricerca complessa, il cui successo dipenderà anche dall'impegno di giuristi e operatori della comunicazione nell'elaborare soluzioni condivise, che si avvalgano di differenti prospettive, competenze e sensibilità. A giudicare dalle stimolanti riflessioni, sollecitazioni e proposte raccolte in questo volume si tratta di un obiettivo tutt'altro che impossibile da raggiungere.

Chiara Gabrielli è professoressa associata di diritto processuale penale presso l'Università di Urbino Carlo Bo, dove insegna anche Ordinamento giudiziario. Tra le sue pubblicazioni si segnalano le monografie *Il prelievo coattivo di campioni biologici nel sistema penale* (Giappichelli, 2012), *Intercettazioni e cariche istituzionali* (Giappichelli, 2017) e *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto* (Giappichelli, 2020). È tra i curatori del festival *Parole di giustizia*.

ISBN 978-88-9377-337-9



9 788893 773379

